

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 16,38)**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 1, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, trasmessa dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 37011/10 RGNR – n. 7698/11 RG GIP)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti del senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, richiesta dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Roma.

Chiedo alla relatrice, senatrice Pezzopane, se intende intervenire.

PEZZOPANE, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in data 18 aprile 2013 il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Roma ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 37011/10 registro generale notizie di reato – n. 7698/11 registro giudiziario del gip.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 7 giugno 2013 e l'ha annunciata in Aula l'11 giugno 2013.

La Giunta ha esaminato la domanda in numerose sedute: del 30 ottobre, del 20 novembre, dell'11 dicembre 2013, del 18 e 25 febbraio, del 4 e 5 marzo 2014, ascoltando anche il senatore Verdini, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta dell'11 dicembre 2013.

Il gip ha ritenuto le conversazioni intercettate – di cui al documento in questione – rilevanti e la loro intercettazione casuale, considerando quindi le stesse sottoposte ad autorizzazione successiva delle Camere, come disposto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. La richiesta di autorizzazione in esame concerne 31 conversazioni telefoniche registrate tra l'aprile 2008 e il luglio 2009. Le indagini in questione riguar-

dano la nota vicenda degli appalti per le cosiddette grandi opere, in relazione alla quale Angelo Balducci e Fabio De Santis, in qualità di funzionari ministeriali e «in violazione del dovere di imparzialità, con asservimento costante delle loro funzioni agli interessi dei privati», si sarebbero impegnati ad appoggiare le imprese di Fusi e De Vito Piscitelli nell'assegnazione di appalti per la realizzazione di opere pubbliche, tra le quali quella inerente alla Scuola marescialli dei Carabinieri e quelle relative a grandi eventi, tra i quali i Mondiali di nuoto Roma 2009, il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e il Vertice G8 a La Maddalena.

Il senatore Verdini è imputato, in concorso con altri, per i reati di cui al combinato disposto degli articoli 319, 110, 319-*bis* e 321 del codice penale, poiché, sollecitato dal Fusi e dal Balducci, avrebbe agito in modo da favorire, in forza del suo ruolo politico-istituzionale, la nomina del De Santis a provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, l'Umbria e le Marche, incarico che gli avrebbe permesso di proseguire l'attività illecita sopra evidenziata in relazione agli appalti per le grandi opere a vantaggio di tutto il sistema.

Relativamente alle intercettazioni in questione, si precisa preliminarmente che le stesse avvengono su due utenze distinte, la prima in uso ad Angelo Balducci e la seconda in uso a Riccardo Fusi. Sull'utenza del Balducci sono state effettuate solo due intercettazioni, entrambe in data 4 agosto 2008, mentre sull'utenza di Fusi le intercettazioni sono 31 e abbracciano un arco temporale che va dal 23 aprile 2008 al 6 luglio 2009.

L'assoluta esiguità numerica delle intercettazioni effettuate sull'utenza in uso al Balducci (appena due) costituisce il primo elemento sintomatico del carattere occasionale di tali attività captative. Si consideri inoltre che dall'informativa del ROS dei Carabinieri del 6 agosto 2011 emerge che il senatore Verdini e il dottor Balducci si conobbero il 30 luglio 2008, quindi appena cinque giorni prima della data delle intercettazioni in questione (4 agosto 2008). Tale elemento va valutato alla luce di quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010, nella quale si evidenzia che i rapporti di interlocuzione abituale tra soggetto intercettato e il parlamentare costituiscono un indice sintomatico (sia pure non decisivo e non determinante) dell'utilizzo strumentale dell'utenza del terzo al fine di indagare sul parlamentare. Nel caso di specie, i cinque giorni intercorsi tra la conoscenza dei due soggetti in questione e l'intercettazione costituiscono un lasso di tempo così ridotto da escludere qualsivoglia abitudine nelle interlocuzioni tra gli stessi.

Quanto alle 31 intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso al dottor Fusi, va evidenziato che nel caso di specie la direzione dell'atto di indagine – di cui alla storica sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – è orientata in modo indubbio nei confronti dell'imprenditore Fusi, atteso che lo stesso, come riportato nell'ambito della richiesta di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, entra nella complessa indagine a seguito dei suoi rapporti con l'indagato Francesco Maria De Vito Piscitelli, a sua volta in rapporto preferenziale con i funzionari ministeriali De Santis e Balducci.

Il dottor Fusi era quindi il diretto destinatario dell'attività di intercettazione alla luce del contesto più ampio e articolato in cui l'indagine si collocava a seguito dei sopraccitati rapporti tenuti dallo stesso e alla luce della conseguente necessità per gli organi inquirenti di trovare elementi probatori in grado di comprovare le varie ipotesi di corruzione emerse a carico del Fusi stesso.

Peraltro anche l'esiguità numerica delle intercettazioni del senatore Verdini effettuate su tale utenza costituisce un indice sintomatico rilevante dell'occasionalità e fortuità di tali attività di captazione, atteso che sull'utenza di Fusi furono captate ben 52.028 conversazioni, rispetto alle quali le 31 conversazioni con il senatore Verdini per le quali si chiede l'autorizzazione sono oggettivamente un numero irrisorio, se rapportate appunto con le restanti 51.097.

Un altro profilo importante da valutare riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera «deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità».

La Corte, quindi, non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto la «non implausibilità» degli stessi sotto il profilo della necessità. Nel caso di specie la motivazione della richiesta di autorizzazione appare sotto tale profilo pienamente congrua e logica, svolgendo le argomentazioni in maniera coerente, relativamente alla pertinenza delle conversazioni intercettate al tema dell'accusa.

Nel corso della discussione generale, svolta nella seduta del 25 febbraio 2014, all'interno della Giunta delle elezioni, è stato sottolineato che le intercettazioni proseguirono anche dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del senatore Verdini e tale elemento – a giudizio di alcuni senatori intervenuti – può far sorgere perplessità circa la natura casuale delle intercettazioni in questione.

Preliminarmente, si precisa a tal proposito che l'iscrizione nel registro degli indagati del senatore Verdini è dell'11 febbraio 2009 e quindi le uniche intercettazioni successive a tale data sono solo due, effettuate sull'utenza del Fusi in data 26 maggio e 6 luglio 2009.

La prima telefonata successiva all'iscrizione, fatta in data 26 maggio 2009, tratta delle commesse relative alle attività di ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo ottenute da un consorzio di imprese. La seconda, effettuata in data 6 luglio 2009, riguarda la ripartizione delle quote di una società in via di costituzione.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la Corte costituzionale nella sentenza n. 114 del 2010 affronta il problema dell'applicabilità dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 anche nei casi di intercettazioni, effettuate su utenze telefoniche di terzi, in procedimenti nei quali i parlamentari risultino già sottoposti alle indagini e quindi già iscritti nel registro degli inda-

gati. Rileva la Corte che: «In siffatta evenienza, peraltro, è indubbio che la qualificazione dell'intercettazione come "casuale" richieda una verifica particolarmente attenta», al fine di individuare eventuali condotte elusive. La Corte precisa, tuttavia, che anche in relazione ad intercettazioni su utenze di terzi effettuate dopo l'iscrizione nel registro degli indagati «non può giungersi ad ipotizzare addirittura una presunzione assoluta del carattere "indiretto" dell'intercettazione».

Va quindi sottolineato che se, come sostiene autorevolmente la Corte, non sussiste una presunzione assoluta, valida in quanto tale per tutte le situazioni, occorre allora valutare caso per caso se vi siano elementi in grado di consentire l'inquadramento delle due predette intercettazioni nell'ambito di quelle fortuite.

Orbene, la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraude legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi.

Il parametro funzionale della direzione dell'atto di indagine, sulla quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che non basta la circostanza dell'individuazione, da parte dell'autorità procedente, di un qualsivoglia quadro indiziario, anche incompleto o scarso, a carico del parlamentare. È infatti necessario un quadro indiziario tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione.

In base a tale approccio, è verosimile ritenere che nel caso di specie non ci sia stato un mutamento effettivo della direzione dell'atto di indagine, nonostante l'iscrizione del senatore Verdini nel registro degli indagati, atteso che il quadro indiziario ravvisabile in tale fase non era ancora sufficientemente completo (e comunque non poteva verosimilmente comportare un reale mutamento della direzione dell'atto di indagine), come dimostrato implicitamente dalla lunghezza dell'arco temporale intercorso fra l'iscrizione stessa (in data 11 febbraio 2009) e la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, firmata l'8 febbraio 2012, ossia ben tre anni dopo. L'ampio scarto temporale (di ben tre anni) rivela implicitamente l'incompletezza del quadro indiziario iniziale, atteso che la procura ha dovuto espletare per altri tre anni attività di indagine per poter acquisire elementi indiziari sufficienti a chiedere il rinvio a giudizio del senatore Verdini.

Se a tale elemento si aggiunge l'assoluta esiguità numerica delle intercettazioni successive all'iscrizione del senatore Verdini nel registro degli indagati (come detto, appena due), appare ragionevole desumere che nel caso di specie non vi sia stato alcun mutamento della direzione dell'atto di indagine prima del completamento delle intercettazioni.

Un altro elemento, emerso nel corso del dibattito, è quello relativo ai rapporti d'affari tra il senatore Verdini e il dottor Fusi, idonei a rendere prevedibili i colloqui telefonici tra tali due soggetti. Tale approccio non è condivisibile. Va infatti rilevato che anche nell'eventualità, meramente ipotetica, in cui si evincesse la prevedibilità delle conversazioni tra Verdini e Fusi, tale elemento non sarebbe comunque da solo sufficiente, occorrendo un vero e proprio mutamento della direzione dell'indagine (avvenuto al momento in cui l'intercettazione viene effettuata) per considerare illegittima l'attività di captazione. Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con i principi sanciti dalla Consulta e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti a interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emerga che uno dei destinatari interloquisca con un parlamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e quindi anche nei casi in cui tale mutamento non sia in concreto riscontrabile e il parlamentare non sia quindi coinvolto direttamente nell'indagine.

Per quanto sopra esposto la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti del senatore Verdini con riferimento al Documento IV, n. 1.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Verdini. Ne ha facoltà.

VERDINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la ringrazio, e ringrazio la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Desidero parlare agli onorevoli colleghi, e le chiedo, signor Presidente, di poter intervenire a proposito di tutti i documenti all'ordine del giorno che mi riguardano: è inutile che faccia diversi interventi. Posso anticipare dunque l'intervento sugli altri documenti: conosco la materia e le chiedo dunque, signor Presidente, di poter svolgere un unico intervento, mettendo tutto insieme. Lo chiedo anche per non annoiare, perché dovrei ripetere più volte le stesse cose.

PRESIDENTE. Domando se ci sono osservazioni a questo riguardo: il punto è se il senatore Verdini possa svolgere le sue considerazioni su tutti i documenti all'ordine del giorno che lo riguardano, con un unico intervento, o se debba invece limitarsi al primo di essi.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, per chiarezza preferiremmo che si svolgesse una discussione separata tra le varie questioni, per non fare confusione.

VERDINI (*FI-PdL XVII*). Non c'è problema, signor Presidente: parlerò in punto generale. Mi riferirò ai fatti della prima relazione e solo in generale alle altre.

PRESIDENTE. Va bene.

VERDINI (*FI-PdL XVII*). Non voglio disattendere le esigenze evidenziate, ma è essenziale mettere tutto insieme.

### **Saluto a rappresentanze di studenti**

PRESIDENTE. Approfitto dell'interruzione per salutare gli allievi, le allieve e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Ettore Majorana» di Avezzano, in provincia dell'Aquila, e dell'Istituto di istruzione superiore statale «Carlo Emilio Gadda» di Langhirano, in provincia di Parma, che stanno seguendo i nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del documento IV, n. 1 (ore 16,56)**

PRESIDENTE. Senatore Verdini, può riprendere il suo intervento.

VERDINI (*FI-PdL XVII*). Grazie, signor Presidente.

Apprezzo lo sforzo della relatrice, senatrice Pezzopane, per tenere insieme cose che insieme non stanno. Voglio semplificare: a me poco importa dell'esito di questa votazione, perché ritengo che le intercettazioni siano una cosa particolare – andrebbero non lette, ma sentite – e che all'interno delle intercettazioni, a seconda di chi le legge e di cosa ci vuole leggere, c'è il bene e il male per colui che è stato intercettato. Questo lo anticipo con molta serenità. Anzi, io leggendo alcune di queste richieste mi viene da sorridere perché ricordo le telefonate, mentre altre le vorrei ascoltare perché non me le ricordo, ma nella sostanza non temo la questione.

Propongo in questa sede un'altro tipo di discussione, dicendo all'onorevole relatrice che non c'è da sforzarsi così tanto: nella vita si pone una questione molto semplice (mi rivolgo anche al Presidente, che nella sua storia è stato magistrato): una cosa si può fare o non si può fare, punto. Non è che si possa stiracchiare: o si può fare o non si può fare. Tra le immunità dei parlamentari esiste quella relativa alla intercettazione. Intorno a questo assunto, che non ha scritto Verdini, ma che sta nella Costituzione, si sta giocando. Mi meraviglio dei colleghi, perché non si può giocare su questo argomento: o si può o non si può. La Corte costituzionale ha fatto dei chiarimenti sull'argomento. Prendiamo ad esempio l'argomentazione avanzata dalla collega Pezzopane, secondo cui due intercettazioni sono poche e anche 31 sono poche, in relazione a quelle degli altri. Intanto si parla di me e non degli altri, quindi i paragoni si fanno su

di me e non sugli altri. La relatrice, lo ripeto, ha detto che due intercettazioni sono poche (e credo che non abbia solo ragione, ma di più); ma quando ha detto che 31 intercettazioni sono poche, in relazione alle 50.000 fatte all'imputato principale, a me sembra stiracchiare il problema: o si può fare o non si può fare. Se si può fare, benissimo: questa Assemblea, insieme all'altro ramo del Parlamento, tolga l'immunità parlamentare, è tanto semplice, e così finisce la discussione. Se non si può fare, non si possono cercare tutte le volte, all'interno, le ragioni e i perché, come ha fatto brillantemente la collega Pezzopane, perché ciò non sta né in cielo né in terra. Non parlo a quest'Assemblea, alla quale mi sono già rivolto in Commissione e oggi stesso, premettendo che non me ne importa niente dell'esito, ma parlo all'opinione pubblica.

Un'altra omissione fatta dalla collega senatrice Pezzopane riguarda il fatto che questa inchiesta comincia nel 2007, non nelle date che dice: si lasci stare la mia iscrizione nel registro degli indagati. Inoltre, signor Presidente, sul mio onore, le telefonate con Fusi non sono 31, perché ne facevo dieci al giorno. Quindi, c'è una selezione a monte. Non ho i tabulati e non ho questa possibilità; mi deve credere sull'onore: non è possibile che in quel periodo siano 31. Quindi, chi ha deciso di mettere quelle e togliere le altre? Chi decide se si può o non si può intercettare un parlamentare sull'utenza di un terzo? Chi? L'agente? Il pubblico ministero che non c'è e che quando viene a sapere è già passato del tempo? Ecco perché dico: si può o non si può? Dobbiamo semplificare questo fatto, perché non è giusto.

Signor Presidente, sulle intercettazioni su cui oggi decidiamo ho nel mio ufficio 17.846 pagine di giornali – lo ripeto, 17.000, non una – dove si racconta, e se ne parla a tutti; quindi, quale problema c'è? Aggiungo che di queste 17.000 pagine, alcune decine sono i titoli di apertura del «Corriere della Sera» e «La Repubblica» – visto il ruolo politico lo capisco – e ci sono decine di aperture di telegiornali, dal TG1 al TG5, quindi tutto l'arco costituzionale. Signor Presidente, mi rivolgo a lei, come ho chiesto anche alla Giunta: si può o non si può? Vede, oggi rispetto al passato ci aiuta la tecnica: non c'è bisogno delle interpretazioni o di tutti questi aggiustamenti o di scomodare la Corte costituzionale, che già ha parlato sull'argomento. Mi sembrerebbe semplice che con una piccola macchinetta, che costa meno di 12.000 euro, i senatori e i deputati consegnassero il proprio numero di telefono al Presidente e, tramite questa macchinetta, terzi o non terzi, dopo una o due volte, a seconda dell'indicazione, quella utenza non è più intercettabile. Non parlo del terzo ma del deputato e del senatore. Si può o non si può? La tecnica ha reso oggi possibile con una spesa modica, visto che siamo nell'ambito del taglio delle spese e della *spending review*, risolvere il problema se quest'Aula e quella dell'altro ramo del Parlamento stabiliscono se si può o non si può, non delegando al magistrato – che fa il suo lavoro – o al poliziotto – che fa un altro lavoro – e non dando ai giornali 17.000 possibilità di scrivere: si decide se si può o non si può.

Presidente, avrei tante cose da dire, ma – ha ragione il collega Giarrusso – non posso toccare gli elementi delle altre richieste di autorizzazione, perché così mi sono impegnato. Non è un problema, anche se avrei da dire più o meno le stesse cose.

Termino ricordando quello che è stato fatto a me e invitando l'Aula a riflettere, perché poi i conti si fanno alla fine. Io non ho problemi ad affrontare i processi; anzi, ben vengano e non è certo colpa mia se, dopo indagini aperte nel 2007 oggi siamo nel 2014, io c'entro poco. Vorrei però ricordare una storiella di un grande confessore fiorentino, san Filippo Neri, che faceva il confessore nel Duomo di Firenze. Andò da lui un signore, un usuraio e assassino (un po' come hanno descritto me, Presidente, con tutte queste robe), si confessa da lui e alla fine gli dice: «Ho detto anche molte calunnie e tante falsità e bugie?. San Filippo Neri gli risponde allora: «Mi spiace, non ti posso dare l'assoluzione». L'usuraio chiede allora: «Ma come, le ho confessato rapine, usura e omicidi e lei mi assolve, e per queste cose no?». San Filippo Neri gli risponde: «Guarda, c'è una soluzione.» (e io la chiedo a lei, Presidente, e le ho suggerito come si può fare per evitare che la cosa si ripeta in futuro non per me, perché io ormai sono qui). «Ho una soluzione per assolverti. Prendi un pollo in una giornata di vento e vai dal Duomo di Firenze fino a piazza Cavour, attraverso la cosiddetta via Larga», oggi via Cavour, una distanza di circa un chilometro e mezzo. «Spenna quel pollo e, arrivato in cima, fermati, sosta un paio d'ore, torna indietro e raccogli tutte le penne». L'usuraio allora risponde: «Ma è impossibile». Risponde San Filippo Neri: «Appunto. Per questo non ti assolve».

Fate come volete, dico a quest'Assemblea. A me non importa niente. Pensate al futuro, affinché non accada di nuovo quello che è capitato a me per delle intercettazioni delle quali oggi si decide se autorizzare o meno l'utilizzazione. Pensateci prima, perché dopo è tardi, e non c'è assoluzione neanche da parte di uno come San Filippo Neri. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, NCD e GAL e del senatore Centinaio. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è veramente incredibile ascoltare in quest'Aula parole di velata minaccia nei confronti dei colleghi. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti di alcuni senatori del Gruppo FI-PdL XVII).* Questo è incredibile. Così come è incredibile ritenere di proporre addirittura l'acquisto di un macchinario per non essere intercettati, per essere al riparo dalla legge. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

MALAN (FI-PdL XVII). È la Costituzione! Non la legge!

GIARRUSSO (M5S). Vorrei ricordare al collega Malan, che giustamente invoca la Costituzione, che essa prevede un arbitro con il compito



di spiegare il contenuto delle leggi quando vi siano delle differenze sostanziali o quando siano in ballo interessi. Questo arbitro è la Corte costituzionale, che ha specificato bene – collega Verdini – nella sentenza n. 114 del 2010 che cosa si intende per casuale.

Il senatore Verdini ha ben riferito che faceva 30 telefonate al giorno ad una sola persona. Ma il collega Verdini farà migliaia di telefonate, per cui 30 telefonate in un anno sono semplicemente quelle che la Corte costituzionale ha definito casuali. Il senatore Verdini non era intercettato: era intercettata un'altra utenza e, delle decine di migliaia di telefonate del senatore Verdini con quella utenza, casualmente ne sono state intercettate alcune. Una quantità irrilevante, ma importante.

MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*). Ma stai zitto!

GIARRUSSO (*M5S*). Colleghi, senza dilungarmi più di tanto, è lo stesso senatore Verdini a dirci che per lui è irrilevante quello che noi decideremo, con grande offesa per il nostro lavoro, come a dire: «Fate quello che volete, non mi interessa», e senza nessuna umiltà nei confronti dei colleghi, di quest'Aula e del lavoro che svolgiamo.

Noi diciamo che non siamo al di sopra della legge. Noi del Movimento 5 Stelle, che pur sedendo in quest'Aula continuiamo a ritenerci cittadini, vi diciamo che là fuori le persone pretendono dai loro parlamentari rispetto. (*Commenti della senatrice Rizzotti*). Non è rispettoso pensare di spendere migliaia di euro per non essere intercettati. Non è rispettoso questo modo di porsi come vittime nei confronti dell'amministrazione. Qui le uniche vittime sono i cittadini, vittime di questi reati! Non lo dobbiamo dimenticare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Se il senatore Verdini, come mi auguro ed auspico, non ha nulla da nascondere, non avrà certamente problemi ad esporre il contenuto di qualche telefonata: come ha detto, non gli importa. Se si lamenta delle illazioni dei giornali, esponga le sue ragioni nelle sedi dovute, vale a dire nelle aule dei tribunali, dove, in contraddittorio e difeso dai migliori avvocati – come certamente sarà – potrà far valere le sue ragioni.

Per questo noi voteremo a favore della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti del senatore Verdini, accogliendo la tesi della relatrice. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*NCD*). Signor Presidente, la relazione della collega Pezzopane non mi ha del tutto convinto. Soprattutto non mi ha convinto quel suo modo, attraverso le continue citazioni della sentenza della Corte – cui faceva riferimento anche ora il collega che mi ha preceduto – di servirsi della Corte costituzionale per tacitare il dettato costituzionale. Il dettato costituzionale è di una chiarezza cristallina.

Io ho, biograficamente, la sfortunata ventura di essere stato presente in quest'Aula quando, tra 1992 e il 1993, colleghi non della mia stessa parte politica ma degni di molta stima, come i senatori Maccanico e Pellegrino, furono irremovibili affinché, nel testo di modifica che mandammo alla Camera (e che fu poi archiviato dalla piazza rabbiosa del doppio voto su Craxi), la Costituzione fosse chiara, semplice e nitida.

In qualche modo, nella sua essenzialità fiorentina, a parte la bella citazione di San Filippo Neri, il collega Verdini contribuisce con intelligenza ai nostri lavori. Egli dice, infatti, che o si può o non si può. Non può il relatore, al coperto di questa o quella sentenza della Corte costituzionale, negare il dettato costituzionale. Tanto più che, ad un certo punto, la collega Pezzopane, utilizzando il latino al modo che non piaceva sempre a Manzoni, con riferimento alle conversazioni, usa l'espressione: «*in fraude legis*». Allora voglio dire, in tale caso, che questo *latinorum* viene utilizzato «*in fraude constitutionis*», in frode di quel diritto elementare del «o si può o non si può».

E non è il diritto di sottrarre la persona di Verdini, o di qualsiasi altro parlamentare, all'opinione pubblica, ma di sottrarvi le sue funzioni di parlamentare. Non a caso, anche in queste interrogazioni, ci si occupa di materia sulla quale la Costituzione gli dà poi una funzione di sindacato ispettivo, di interrogazioni e viceversa.

Quindi, per onestà intellettuale, rispetto alla sua stessa ricostruzione, e ricordando che in questa sede noi siamo a valutare la correttezza o meno della richiesta che ci viene dalla magistratura, io ritengo che gli argomenti della senatrice Pezzopane non siano abbastanza convincenti. Quelli del collega Verdini mi sembrano invece abbastanza pesanti, e sono stati messi a disposizione del nostro lavoro con una prospettiva generosa, non generica e non certo – come sguaiatamente qualcuno ha detto prima di me – di difesa di un privilegio personale.

Una cosa sono i privilegi, un'altra cosa sono le garanzie! Colleghi del Movimento 5 Stelle, non sovrapponetevi sempre l'odio verso i privilegi a quell'amore per le garanzie di cui è fatta la nostra giornata di parlamentari! (*Applausi dai Gruppi GAL, NCD e FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, questo è un caso – a mio avviso – emblematico di come nel nostro Paese ci sia ormai una totale ed inaccettabile sovrapposizione di ruoli tra magistratura e politica. Negare questa realtà significa negare la più grande evidenza. Difatti, la richiesta trasmessa dal giudice per l'udienza preliminare di Roma, in relazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle quali ha partecipato il senatore Verdini, contiene tutti gli elementi a noi necessari per poter essere rigettata. Mi spiego meglio: si tratta di un compito che, in prima battuta, sarebbe stato di pertinenza della Giunta

delle elezioni e invece, purtroppo – dico purtroppo – ha prevalso l'ordine di scuderia all'appartenenza politica.

Anche solo basandoci sul contenuto della relazione proposta dalla senatrice Pezzopane, è del tutto evidente che nella ricostruzione fattuale, nella ricostruzione cronologica dell'attività investigativa, tutte le incongruenze logiche sono svelate in maniera oggettiva. Il primo elemento che si è evidenziato nella richiesta è quello quantitativo. Stiamo parlando di 31 conversazioni, delle quali 29 relative ad un'unica utenza telefonica, in un arco temporale di oltre 14 mesi, dal 23 aprile 2008 al 6 luglio 2009. Le altre due telefonate intercettate, relative all'agosto 2008, sono considerate, solo quelle, casuali dal giudice dell'udienza preliminare (GUP).

Questa richiesta, quindi – si dice – si basa sull'esiguità e sulla notevole antecedenza rispetto all'iscrizione nel registro degli indagati, cioè parametri che sono stati completamente smentiti nel caso delle restanti 29 telefonate. È una contraddizione logica, evidente e consequenziale. Lo dico perché non ho mai ricevuto una risposta in Giunta delle elezioni. Stiamo parlando – lo voglio ricordare – di una inchiesta che è nata come stralcio da un'originaria attività di indagine posta in essere dalla procura di Firenze nell'ambito del procedimento n. 18.236 del 2007, successivamente trasferito all'autorità giudiziaria di Roma per competenza.

Le 29 telefonate casualmente – si dice – captate fanno parte di un'attività nell'ambito della quale sono state intercettate – si dice – oltre 52.000 conversazioni. Anche in questo caso si giustifica il ritardo nel chiedere l'autorizzazione successiva con l'esiguità del numero: due telefonate sono poche, 29 sono poche, magari – aggiungo io – 100 sono poche. Ma qual è il parametro che è stato adottato? Se vogliamo rivedere appieno l'aspetto quantitativo, dovremmo almeno conoscerlo.

Quante sono le telefonate del senatore Verdini attenzionate in questo impianto investigativo? Questa domanda ho posto in Giunta, ma non ho mai ricevuto una risposta. Il mio interrogativo è semplice: perché le 52.000 telefonate, tra le quali quelle 31, sono differenti – mi chiedo – rispetto alle 50.000 che sono pervenute al GIP del tribunale di Firenze? O sono sempre le stesse 50.000 delle quali noi parliamo?

Le telefonate utili sono 31, 114, 145? La risposta non mi è stata mai data. O forse, dopo essere stati costretti a iscrivere Verdini nel registro degli indagati in uno stralcio d'inchiesta poi inviata a Roma, la procura di Firenze ha continuato per oltre un anno ad intercettarlo indirettamente attraverso lo stesso interlocutore, in spregio a tutte le prerogative parlamentari? È questo il nodo che deve essere sciolto, e non solo. Verdini è stato intercettato anche dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati: cioè, dopo l'11 febbraio 2009, ha subito ulteriori intercettazioni, che si sono concluse nel 2009. Questa è davvero una cosa *contra legem*.

A nostro parere, questo è un dibattito fondato su un pregiudizio politico e, se questa è la logica che intendiamo seguire, vuol dire che il lavoro tecnico, istituzionale diventa inutile, perché si piega a logiche che nulla hanno a che fare con il diritto e la democrazia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di intervenire la relatrice.

PEZZOPANE, *relatrice*. Rinuncio ad intervenire in replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, corredata dalle firme del prescritto numero di senatori.

Passiamo alla votazione.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, il collega D'Ascola si era già autorevolmente espresso in Giunta per le autorizzazioni, proprio applicando la logica di rispetto della nostra Costituzione e dei principi fondamentali. Se qualcosa la Costituzione ha scritto, naturalmente in tempi in cui la tecnologia era meno avanzata, è che è sacra ed inviolabile la corrispondenza di ogni cittadino ed anche di ogni parlamentare, a meno che non vi sia un'autorizzazione.

Ora, pensate se vi fosse stato uno scambio di lettere, anziché di telefonate, tra il senatore Verdini o chiunque di noi e una terza persona: qui ci saremmo trovati nel caso in cui viene aperta e letta la corrispondenza non di chi scrive al senatore, ma del senatore stesso, in maniera continuativa, anche a seguito della sua iscrizione nel registro degli indagati.

Siamo, dunque, di fronte ad una clamorosa lesione dei principi costituzionali, nel momento in cui vi è la consapevolezza della magistratura, al di là dell'occasionalità, che magari mostreremo in un altro caso, e come – vi anticipo sin d'ora – in seguito farà il relatore Casson. Mentre è evidente che, se si tratta di un'intercettazione casuale, il giudizio sarà diverso.

In questo caso, però, vi sono tutti gli elementi per stabilire – con i tempi, i modi e l'iscrizione nel registro degli indagati – che vi è una palese violazione di quel principio costituzionale che noi, esprimendo voto contrario al parere della relatrice, vogliamo tutelare e difendere. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, desidero soltanto annunciare che tutto il Gruppo Misto esprimerà un voto favorevole.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vogliamo ringraziare il senatore Verdini per il contributo che ha dato ai fini della chiarificazione della sua posizione e della sua volontà di volersi rimettere al voto di quest'Aula in merito alle proposte contenute nella relazione.

Sarà intanto un piacere, da parte nostra, accertarci della provenienza della richiesta di voto segreto, che ci sembra non andare nell'interesse dello stesso senatore Verdini, il quale certamente ha invece tutto l'interesse affinché le sue vicende giudiziarie – sulle quali, ovviamente, in questa sede non mettiamo parola – possano chiarirsi e la sua estraneità possa essere completamente affermata.

Va però ricordato a tutti noi, colleghi senatori, che stiamo parlando di un collega che, pur essendo così poco presente ai lavori d'Aula – se non vado errato, il senatore Verdini ci ha degnati della sua presenza un paio di volte da quando la legislatura è iniziata (*Applausi dal Gruppo M5S*) – nella sua assenza è certamente immanente: sappiamo, infatti, che è molto presente nei lavori di questo Parlamento, per il pregevole contributo che ha dato nella redazione dei piani di riforma istituzionale e costituzionale del Governo Renzi, cosa di cui pure lo ringraziamo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Al di là della polemica e tornando al merito della questione, sappiamo benissimo di essere chiamati non ad esprimere un giudizio in merito alle vicende giudiziarie – non lo siamo stati nemmeno come Giunta delle immunità e non lo siamo oggi come Senato della Repubblica – ma solo a verificare che non sussista alcun *fumus persecutionis* – voglio sperare che il collega Compagna non mi voglia tacciare di usare il latino, in questo caso, in maniera manzoniana – affinché le azioni della magistratura, che oggi ci sta chiedendo l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, possano avere un seguito.

Ricordiamo tutti che questo tipo di verifica noi in Giunta l'abbiamo fatto. Noi abbiamo aderito alle determinazioni della relatrice. Quindi, evidentemente, già da adesso, annunciando il nostro voto favorevole alla proposta in esame, ci corre l'obbligo solo di ricordare molto brevemente che è senz'altro nell'interesse del senatore Verdini che questa autorizzazione sia concessa alla magistratura, in questo caso al GIP di Roma. Infatti, per quanto riguarda i reati odiosi ai quali egli certamente è estraneo, che vanno dalla corruzione all'associazione per delinquere finalizzata a reati sempre di tipo corruttivo, finanziamento illecito ai partiti, nonché fatti di bancarotta fraudolenta (faccio riferimento a tutte e tre le determinazioni arrivate in Giunta), gli auguriamo di uscire pulito da questa vicenda.

Francamente, parlando solo di due telefonate, quelle successive all'iscrizione del nome del senatore Verdini nel registro degli indagati, il con-

tenuto non lascia tranquilli. Nella prima telefonata del 26 maggio colloquia con il signor Fusi, che poi era l'obiettivo dell'intercettazione telefonica. Sappiamo bene che non abbiamo bisogno di *telephone jammer* in Senato per essere esenti: basta non avere contatti telefonici con persone di provenienza moralmente dubbia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ebbene, in quella telefonata, la prima delle due telefonate, il senatore Verdini con il signor Fusi parlava delle commesse relative alle attività di ricostruzione dopo il terremoto dell'Abruzzo. Non voglio adesso aggiungere altro, ma la gravità delle accuse, dalle quali il senatore Verdini riuscirà senz'altro a discolarsi, vedrà il nostro contributo, come Gruppo politico del Movimento 5 Stelle, nel dare l'autorizzazione all'utilizzo di queste intercettazioni affinché la verità sia fatta e avendo accertato preliminarmente che da parte della magistratura, in ottemperanza anche ai pronunciamenti della Corte costituzionale del 2010, sono stati rispettati i criteri che hanno a che fare con la regolarità formale e sostanziale dell'utilizzo stesso delle intercettazioni.

Il nostro voto, quindi, sarà favorevole. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, vi sarebbero molteplici ragioni che mi dovrebbero portare ad esprimere un giudizio sfavorevole al collega Verdini, non per la questione specifica, ma per il fatto che l'attenzione ai principi costituzionali dovrebbe essere mantenuta sempre, sia quando si parla di questioni giudiziarie, sia quando si parla di questioni di democrazia.

Ciò nonostante, non voglio lasciarmi andare su questo versante ma esprimere le mie preoccupazioni rispetto ad un'applicazione della norma che sostanzialmente vede messo in discussione il principio di cui stiamo parlando: se il parlamentare può essere o non essere intercettato. Da tempo vado riflettendo sulla necessità di sciogliere questo nodo definitivamente: ossia se mantenere un sistema di immunità serio oppure cancellare completamente quella che oggi mi pare più una finzione rispetto ad una prerogativa immunitaria seria.

Nonostante la difficoltà di affermare questo principio in un verso o in un altro, oggi dobbiamo discutere su un caso specifico. Allora, in tal senso, mantenendo quella linea che mi vede decidere su questa materia non in base allo schieramento politico o all'appartenenza ad organizzazione politica, penso di dover decidere con la mia coscienza, esclusivamente con la mia coscienza, e con la necessità di affermare non soltanto a me stesso, ma a quelli che guarderanno i nostri comportamenti domani e in futuro, l'esigenza di dare al principio costituzionale attualmente vigente un'attuazione piena.

Non ci può essere una deroga ripetuta. Ci può essere l'intercettazione casuale, limitata nel tempo e dovuta magari ad insufficienze organizzative. Non ci può essere però una deroga che si mantiene nell'arco di 14 mesi. Non ci può essere una deroga che viene esercitata nell'arco delle 31 intercettazioni.

In questo senso, mi esprimo contrariamente alla proposta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, perché credo che in questa sede, che considero la più alta, il principio debba essere il nostro faro di guida. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e FI-PdL XVII*).

CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, sarò brevissimo, ritenendo che la relazione della senatrice Pezzopane sia assolutamente esaustiva negli argomenti per fare chiarezza sui temi che abbiamo trattato.

Ci tengo molto, però, a sottolineare che non ho condiviso la valenza che è stata data all'affermazione del senatore Verdini, quando ha detto che non gli interessa l'esito. Credo sia corretto dirlo anche in questa sede.

La stessa affermazione è stata fatta dal senatore Verdini anche davanti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il senatore Verdini ha inteso dire semplicemente: «Decidete secondo coscienza, ma io prima di tutto ho la coscienza tranquilla e, quindi, non mi interessa granché il contenuto di quelle intercettazioni». Questo credo sia corretto dirlo, per riportare la discussione nei limiti della giustezza del tema che stiamo trattando.

L'altro argomento che – a mio parere – è invece dirimente, al di là del *latinorum* di manzoniana memoria che è stato utilizzato (e che è stato già richiamato), riguarda la linea di demarcazione che – secondo me – è stata segnata dalla sentenza della Corte costituzionale. Ciò aiuta a comprendere e a giustificare la decisione adottata dalla Giunta delle elezioni, perché lì sono indicati con precisione i criteri che sono stati seguiti e che devono essere seguiti in casi come questi.

Per questi motivi, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della proposta della relatrice e, quindi, del suo accoglimento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL). Signor Presidente, più volte è stato richiamato dai colleghi, e anche dal senatore Verdini, il significato proprio e storico dell'articolo 68 della Costituzione. In altri interventi è stato ricor-

dato come quel significato proprio, discusso per più giorni in Costituente come fondamento principale a difesa dell'istituto democratico, sia stato poi aggiornato con profonde e dotte discussioni di dottrina e come il giudice delle leggi, con la sentenza n. 390 del 2007, ci sia venuto in soccorso per i processi decisionali di cui si tratti.

Giustappunto la relatrice – ma è stato un tema ampiamente discusso in Giunta – fa riferimento alla sentenza e, in special modo, alla necessità che, nel trattare temi specifici, si debba discutere specificamente della destinazione dell'intercettazione, cercando di capire se l'intercettazione stessa sia stata compiuta *in fraude legis*.

Proprio per rispondere alle due questioni principali poste dal giudice delle leggi, nei casi delle 31 intercettazioni e delle 2 intercettazioni e nei casi distinti delle intercettazioni a carico di Balducci e di Fusi, è necessario capire se siano state rispettate le indicazioni del giudice delle leggi.

Proprio le argomentazioni sostenute dalla relatrice mi fanno rafforzare nel convincimento di votare – come io ed altri colleghi abbiamo fatto in Giunta – contro la relazione della collega senatrice Pezzopane, perché le argomentazioni poste, in quanto si contraddicono, non risolvono il quesito del convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio.

Le due argomentazioni poste dalla senatrice Pezzopane si contraddicono in quanto, per le intercettazioni a carico di Balducci, si pone a fondamento l'assoluta occasionalità per via della conoscenza recente, mentre invece per il Fusi si parla della direzionalità dell'indagine. Ma questo – come già rilevato dal senatore Buemi – si contraddice con una difesa che, rispetto alla dotta discussione, mi porta ad indirizzare all'attenzione dei colleghi il detto popolare «la lingua batte dove il dente duole». Infatti, il magistrato, nel fare la richiesta, parla dell'esiguità e, quindi, giustifica la necessità dell'autorizzazione con l'esiguità delle intercettazioni rispetto al gran numero.

Ma qui il magistrato, difendendo la richiesta, tende a nascondere quella che invece è una rilevanza procedurale. Presidente, lei sa che durante le intercettazioni – lo ripeto cercando di sollecitare l'attenzione di tutti i colleghi – è necessaria la presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria che, alla fine di ogni giornata, redige un verbale con la sintesi delle telefonate intercorse. Pertanto, che siano 50.000 o 100.000, è obbligo dell'ufficiale di polizia giudiziaria firmare il verbale ogni giorno. Quindi, non è possibile che l'esiguità abbia nascosto al magistrato la presenza, tra le altre, di intercettazioni a carico di un parlamentare. Che queste fossero 2 o 31 o 114, è senza dubbio di rilievo il fatto che o la procedura sia stata elusa o della procedura non elusa non si dia conto. Questo, sulla scorta di quanto contenuto nella sentenza n. 390 del 2007, fa rilevare come le intercettazioni siano state effettuate *in fraude legis*.

La discussione è necessaria a seguito della sentenza. Se però non ci fosse la stessa sentenza, torneremmo al discorso principale: è possibile fare una discussione su una così evidente elusione, dove viene negato uno dei principi cardine della democrazia da quest'Assemblea, che dovrebbe essere essa stessa difensore della democrazia, e violato con una proposta al-



l'Aula che non ho condiviso e che mi detta una qualche repulsione, perché è la contraddizione della democrazia stessa? (*Applausi dal Gruppo GAL*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, procedo a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto è supportata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

### *Votazione a scrutinio segreto*

PRESIDENTE. Indico quindi la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, trasmessa dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

Ricordo che i senatori favorevoli voteranno sì premendo il tasto verde, i senatori contrari voteranno no premendo il tasto rosso.

Coloro che intendano astenersi si esprimeranno di conseguenza premendo il tasto bianco. In ogni caso, la luce che si accenderà sui terminali e sul tabellone luminoso sarà per tutti di colore arancione.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei un chiarimento.

PRESIDENTE. Le ricordo che c'è una votazione in corso.

BUCCARELLA (*M5S*). Ho cercato di farle cenno prima che intervenisse.

Vorrei solo un chiarimento in merito alla valutazione che la Presidenza ha fatto sulla richiesta di voto segreto, anche se supportata dal numero minimo di firme previsto. Intanto, vediamo che riguarda tre documenti, quindi tre votazioni, ragion per cui chiedo a lei le modalità con cui esprimeremo il voto, sia esso segreto o meno, cioè se voteremo tre volte per tre diversi documenti.

PRESIDENTE. Questo mi pare evidente.

BUCCARELLA (*M5S*). Tante volte le evidenze non sono così evidenti...

PRESIDENTE. Lo avrei detto.

BUCCARELLA (M5S)... a tanti, e non mi riferisco a lei, ma in generale, Presidente.

Ancora più interessante credo che sia sapere se la valutazione dell'ammissibilità della richiesta ha a che fare con il comma 3 o con il comma 4 dell'articolo 113 del Regolamento del Senato, visto che non ne abbiamo avuto contezza.

PRESIDENTE. Comma 4. Lei ha voluto la copia.

BUCCARELLA (M5S). Sì, l'abbiamo avuta, ma non vediamo alcun riferimento di alcun tipo da parte dei richiedenti. Quindi, se la Presidenza – come pare – ha già valutato positivamente la richiesta, visto che stiamo per votare, mi chiedo se sia ammissibile così, perché priva di motivazione, ferma restando la libera determinazione della Presidenza, di cui però ci farebbe piacere essere resi partecipi.

PRESIDENTE. Per prassi c'è una motivazione *per relationem*, come lei ben sa.

BUCCARELLA (M5S). Sì. È il comma 3 o il 4, Presidente?

PRESIDENTE. Il comma 4.

BUCCARELLA (M5S). E a quale articolo della Costituzione ci si riferisce?

PRESIDENTE. All'articolo 15.

BUCCARELLA (M5S). Perfetto, e la ringrazio Presidente.

PRESIDENTE. Completata questa fase, dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo M5S).

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (ore 17,43)**

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 2, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di

intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RGNR – n. 16607/10 RG GIP)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini e dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, e di dichiarare altresì l'incompetenza del Senato rispetto all'ex deputato Nicola Cosentino con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Chiedo alla relatrice, senatrice Pezzopane, se intende intervenire.

PEZZOPANE, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in data 12 aprile 2013 il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 24 settembre, del 22 e 30 ottobre, del 20 novembre e dell'11 dicembre 2013, del 6, 18 e 25 febbraio, del 4 e 5 marzo 2014, ascoltando, il signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nella seduta del 20 novembre 2013 e il senatore Verdini nella seduta dell'11 dicembre 2013.

L'ex senatore Dell'Utri, in data 5 novembre 2013, ha depositato una memoria presso gli uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La richiesta di autorizzazione in esame concerne 123 conversazioni telefoniche registrate nel corso del 2009. Il senatore Verdini è intercettato in 53 telefonate, mentre le altre 70 sono relative all'ex senatore Dell'Utri. I due senatori, unitamente ad altri imputati, sarebbero indagati per aver «costituito, organizzato e diretto un'associazione per delinquere, diretta a realizzare una serie indeterminata di delitti di corruzione, abuso d'ufficio, illecito finanziamento, diffamazione e violenza privata».

Inoltre, secondo il giudice per le indagini preliminari, il senatore Verdini e l'ex senatore Dell'Utri, unitamente all'allora deputato Nicola Cosentino, avrebbero avuto «il loro peso nelle relazioni politiche ed esterne che si assumono funzionali al raggiungimento dei progetti illeciti». Il sodalizio si sarebbe appoggiato a strutture per organizzare congressi, con lo scopo di rafforzare la rete di contatti di cui servirsi.

I capi d'imputazione della richiesta di rinvio a giudizio sono riconducibili a vari fronti sui quali il gruppo avrebbe operato con il fine di perseguire i propri interessi.

Il secondo filone riguarda i tentativi, compiuti da alcuni coimputati, di avvicinamento dei giudici della Corte costituzionale in merito al giudizio costituzionale sulla legge n. 124 del 2008, in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. Tale attività era connessa con il tentativo di ottenere dal partito, come contropartita, la candidatura di Nicola Cosentino a presidente della Regione Campania.

L'ordinanza ricostruisce poi la vicenda inerente la campagna di diffamazione in danno dell'onorevole Caldoro, candidato a presidente della Regione Campania, al fine di favorire la candidatura di Cosentino.

Un altro fronte di attività del gruppo è quello delle interferenze nei confronti di componenti del Consiglio superiore della magistratura. Un ulteriore fronte è quello relativo al giudizio sull'esclusione della lista «Per la Lombardia» dalla competizione elettorale per le elezioni regionali 2008.

Infine, l'ordinanza si concentra sulle accuse di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale e di associazione segreta di cui all'articolo 1 della legge n. 17 del 1982. Secondo il pubblico ministero gli imputati, tra cui il senatore Verdini e l'ex senatore Dell'Utri, avrebbero agito «come un vero e proprio gruppo di potere occulto».

Tutto ciò premesso, si evidenzia che nella seduta della Giunta del 26 giugno 2013 con riferimento al Documento IV, n. 2, si era convenuto di iniziare l'esame di tale atto in fase successiva, in modo tale da consentire ai relatori presso i due rami del Parlamento di trovare una soluzione interpretativa.

Nella seduta del 24 settembre 2013 era stata svolta l'esposizione preliminare da parte mia, relatrice del provvedimento, dei fatti criminosi.

Nella seduta del 22 ottobre 2013 la Giunta, in attesa della individuazione di una soluzione condivisa per quel che concerne il riparto di competenze in ordine al senatore Verdini, aveva comunque proceduto nel frattempo ad esaminare la posizione dell'ex senatore Dell'Utri.

Nei giorni seguenti l'individuazione di una soluzione condivisa da parte dei due rami del Parlamento aveva consentito alla Giunta di deliberare, in data 30 ottobre 2013, la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte del senatore Verdini.

In data 5 novembre 2013 l'ex senatore Dell'Utri aveva depositato una memoria difensiva. Nella seduta del 20 novembre 2013 la Giunta aveva proceduto allo svolgimento dell'audizione.

Nella memoria depositata dall'ex senatore Dell'Utri il 5 novembre 2013 viene svolta una serie di argomentazioni finalizzate a sostenere l'insussistenza nel caso di specie del requisito della casualità dell'intercettazione. In tale memoria viene tra l'altro citata la sentenza della Corte di cassazione n. 34244 del 2010 nella quale la Corte, su ricorso di uno dei coimputati nel procedimento penale in questione (il signor Carboni), annulla l'ordinanza del tribunale della libertà del 15 luglio 2010, n. 2104,

che confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Flavio Carboni e Pasquale Lombardi.

Quanto alle argomentazioni difensive espresse dal senatore Verdini nel corso dell'audizione svoltasi in data 11 dicembre 2013, si evidenzia che l'audito ha sostenuto che le intercettazioni in questione non sono configurabili come casuali, illustrando gli specifici motivi sottesi a tale tesi. Tra l'altro, il senatore Verdini ha rilevato che gli organi inquirenti hanno effettuato anche un appostamento presso la propria abitazione – corroborato da apposita documentazione fotografica raccolta dalla polizia giudiziaria – dal quale si evincerebbe (secondo l'opinione di Verdini) la sussistenza di un'attività investigativa rivolta e orientata nei propri confronti.

Dall'analisi dei documenti in possesso della Giunta emerge però che nel corso delle indagini preliminari svolte dalla procura della Repubblica di Roma sono state effettuate, oltre che attività di intercettazione telefonica e ambientale, anche attività di osservazione, controllo e pedinamento.

Per quanto riguarda i filoni d'indagine in cui il senatore Verdini risulta maggiormente coinvolto, si sono riscontrate due annotazioni di polizia giudiziaria relative ad appostamenti effettuati nei pressi di Palazzo Pecci-Blunt in via dell'Ara Coeli (nei due rapporti non è specificato che si tratta dell'abitazione del senatore Verdini) ed entrambi svolti con il fine di documentare gli incontri di Flavio Carboni con altri. Dalla documentazione non emergono elementi sintomatici di un mutamento della «direzione» dell'indagine, atteso che il pedinamento in questione era diretto esclusivamente nei confronti del Carboni.

Come si evince dai rapporti del Reparto operativo – Nucleo investigativo dei Carabinieri un appostamento si è svolto il 1° ottobre 2009 alle ore 14,30 e viene riportato due volte tra gli allegati all'informativa dei Carabinieri relativa alle indagini in questione: una volta in riferimento al filone n. 2 «Lodo Alfano» e una volta in riferimento al filone n. 5.2 «Le operazioni finanziarie sospette collegate all'operazione pale eoliche». Vi si documenta l'arrivo di Carboni e di altri due uomini, poi identificati quali Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi.

L'altro appostamento si è svolto il 3 febbraio 2010 alle ore 8,50 e viene riportato in relazione al filone 5.1 «L'operazione pale eoliche», indicato come allegato 271. Vi si documenta l'arrivo del solo Carboni.

Passando ora all'esame dei profili inerenti alla natura delle intercettazioni in questione, occorre preliminarmente evidenziare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraude legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi. La matrice di tale tematica va inquadrata nell'ambito della modifica introdotta nel 1993 relativamente all'articolo 68 della Costituzione.

In particolare, il parametro funzionale della «direzione dell'atto di indagine», sul quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo e il parlamentare per comportare la sospensione delle attività di captazione e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera. E non basta nemmeno un qualsiasi quadro indiziaro, dovendo invece ravvisarsi un quadro tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione.

Una diversa interpretazione contrasterebbe con le linee guida enunciate a tal proposito dalla Corte costituzionale e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali. Diverso è ovviamente il caso delle intercettazioni dirette (ossia effettuate sull'utenza del parlamentare), nelle quali la protezione che l'ordinamento costituzionale appresta presuppone la necessità di un'autorizzazione preventiva.

Tutto ciò premesso sul piano generale, si evidenzia che nell'ordinanza del 26 luglio 2012, il giudice per le indagini preliminari rileva in concreto relativamente alle intercettazioni del senatore Verdini: «da una lettura ed analisi razionale, secondo un giudizio condotto *ex ante*, di tali colloqui e delle relative informative (...) emergono, per verità, soltanto i seguenti dati: la conoscenza di Carboni con i parlamentari Verdini e Dell'Utri, alcune telefonate tra questi soggetti, complessivamente una dozzina in tre mesi, che indicano sì un loro interessamento ad alcune iniziative economiche intraprese dal Carboni, ma rispetto alle quali gli scarni e del tutto generici riferimenti contenuti nei colloqui certamente non evidenziavano, allora, aspetti di illiceità nei comportamenti tenuti».

Chiarisce a tal proposito il giudice che l'appoggio dato dal senatore Verdini a Carboni nel campo dell'energia eolica o rispetto alla candidatura del Farris a direttore dell'ARPA Sardegna era allora coerente col ruolo di imprenditore. Precisa ancora l'autorità giudiziaria che i primi indizi di reità del senatore Verdini furono dedotti in data 13 marzo 2010 da una telefonata intercettata tra Cappellacci e Piga.

L'autorità giudiziaria confuta anche la tesi difensiva, secondo la quale un «mutamento di obiettivi» dovrebbe trarsi dall'informativa del 30 luglio 2009, nella quale si faceva riferimento al fatto che il Carboni, per la realizzazione degli impianti eolici in Sardegna, si avvale di «metodiche di dubbia natura». In relazione a tale informativa, appare coerente la prospettazione dell'autorità giudiziaria, secondo la quale i termini assolutamente generici con cui l'informativa stessa è formulata, precludono la possibilità di trarre elementi apprezzabili in merito a condotte illecite ascrivibili a Verdini e a Dell'Utri. Solo elementi raccolti in epoca successiva (e in particolare riconducibili alle informative del 26 ottobre 2009 e del 2 novembre 2009) hanno consentito l'accertamento di rapporti finanziari tra Carboni e Verdini.

Nel corso della discussione è emerso che in talune intercettazioni si fa riferimento a un intervento della «politica nazionale». Tale circostanza dimostrerebbe – secondo la tesi esposta nel dibattito – che l'autorità giudiziaria si sarebbe accorta del coinvolgimento nelle conversazioni telefo-

niche di un parlamentare, ma tale opinione non è condivisibile. Si ritiene opportuno a tal proposito ribadire l'approccio funzionalista delineato dalla Corte costituzionale nella più volte citata sentenza n. 390 del 2007, alla stregua del quale non è sufficiente la mera conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria della circostanza che il terzo intercettato interloquisca con un parlamentare per determinare l'illegittimità dell'intercettazione; a tal fine occorre invece che l'indagine sia specificamente rivolta nei confronti del parlamentare. Il discrimine tra intercettazioni su utenze di terzi legittime e intercettazioni illegittime è costituito dalla direzione dell'atto di indagine e non dalla mera conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria della conversazione tra il terzo e un parlamentare.

Per quel che concerne l'ex senatore Dell'Utri, si evidenzia che le intercettazioni effettuate su utenze in uso al Carboni sono state tutte svolte in un preciso arco temporale (tra il 26 giugno 2009 ed il 9 febbraio 2010). Vi è poi un solo colloquio tra Dell'Utri e Lombardi, nel quale viene comunicato l'esito della decisione della Consulta sul cosiddetto lodo Alfano. Anche per Dell'Utri l'autorità giudiziaria evidenzia che «dal tenore dei colloqui intercettati col parlamentare» non si «profilavano allora condotte apprezzabili sotto un profilo penale nei confronti del medesimo». Dall'esame del contenuto delle intercettazioni emerge la natura politica dell'interlocuzione di Carboni con Dell'Utri, che allora non lasciava emergere alcun profilo di illiceità, nel comportamento tenuto dal parlamentare per l'appoggio politico alla nomina di Farris, ovvero per le informazioni date dallo stesso all'amico Carboni sul pacchetto anticrisi approvato dal Senato.

Solo gli elementi emersi successivamente e valutati unitariamente nell'informativa finale del 18 giugno 2010, lasciavano emergere l'ipotesi accusatoria inerente alla fattispecie associativa contestata. Un altro elemento importante, da valutare, riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera «deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo"». La Corte quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto la «non implausibilità» degli stessi sotto il profilo della necessità.

Tutto ciò premesso, va rilevato che l'ex senatore Dell'Utri nella memoria scritta non contesta la sussistenza del requisito di necessità dell'atto. Tale circostanza comunque non esime il relatore dal procedere «d'ufficio» al riscontro della presenza o meno di tale elemento.

A tal proposito, dalla lettura degli atti emerge in maniera evidente il valore probatorio che l'organo inquirente annette alle conversazioni intercettate in cui figura l'ex senatore Dell'Utri, atteso che le stesse tendono ad avvalorare il ruolo che tale imputato aveva nell'ambito del sodalizio evidenziato al capo A) dell'imputazione, nonché a comprovare il peso dello stesso nelle relazioni politiche esterne che – secondo le tesi dell'accusa –

sono funzionali al raggiungimento dei progetti e delle attività illecite addebitate.

Il requisito della necessità appare riscontrabile anche per il senatore Verdini, considerata l'attinenza delle intercettazioni alle fattispecie contestate, evidenziata coerentemente e correttamente nell'ambito della motivazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Nel ringraziare tutta la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e nel ringraziare anche la struttura tecnica che ci ha sostenuto in questo complesso e faticoso lavoro, informo che la Giunta ha approvato la proposta all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini e dell'ex senatore Dell'Utri e di dichiarare altresì l'incompetenza del Senato rispetto all'ex deputato Cosentino con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto gli allievi, le allieve e i docenti dell'Istituto tecnico industriale «Ettore Majorana» di Avezzano (L'Aquila). (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del documento IV, n. 2 (ore 18,02)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.  
È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, da quando è iniziata la discussione di oggi pomeriggio relativamente all'autorizzazione che questo Senato dovrebbe concedere ho sentito parlare dei più ampi sistemi; ho sentito citare sentenze della Corte costituzionale, peraltro da operatori del diritto come il senatore Buccarella, ma, sullo specifico, alla relatrice Pezzopane, che ha poc'anzi rassegnato le sue conclusioni, io intendo porre una semplice domanda che mi sono posto dopo aver letto, seppur con sufficiente superficialità, gli atti che sono stati messi a nostra disposizione dalla Giunta.

Ebbene, relatrice di questo procedimento, si è escluso che il senatore Verdini fosse oggetto di attenzione dell'autorità giudiziaria perché, se così fosse stato, ovviamente si sarebbe trattato di attività d'indagine illegittima, in quanto vedeva destinatario un rappresentante del Parlamento. Ma è verosimile, come ha citato la stessa relatrice ed è confortato da documenti in atto che vi sia stato un appostamento, che è cosa diversa dal pedinamento. Se Carboni era pedinato e giungeva a casa di Verdini è un conto, ma se si parla di appostamento sotto l'abitazione del senatore Verdini il discorso è diverso.

Peraltro, in maniera anche perfida, nel verbale dei poliziotti incaricati delle indagini si nasconde il fatto che in quella via e in quel palazzo abi-



tasse il senatore Verdini, e ciò ovviamente prima che lo stesso senatore Verdini venisse iscritto nel registro degli indagati.

Basta quindi soltanto questo rilievo, basta soltanto verificare che, prima che il senatore Verdini fosse iscritto nel registro degli indagati, un magistrato abbia disposto un appostamento sotto l'abitazione del senatore Verdini e che nel verbale i poliziotti non abbiano precisato che l'appostamento era in quella data via, sotto la casa del senatore Verdini, per potere affermare – e io lo affermo – che vi è stato un atteggiamento disonesto nell'ambito delle funzioni espletate dai poliziotti e dal magistrato inquirente.

Io ho 63 anni ed ho vissuto la mia vita all'insegna della legalità: il senatore Palma mi prende in giro su questo, dicendomi che ho la legalità nel DNA. Ho avuto sempre comportamenti corretti sotto il profilo della legalità, e questa legalità la esigo da tutti, in particolar modo dalla politica.

A questo proposito mi chiedo allora come sia possibile che, su argomenti così delicati, quand'è sotto attenzione un parlamentare di centrodestra e nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ci sia una maggioranza di centrodestra non si conceda l'autorizzazione, e ci si comporta nello stesso modo per un parlamentare di centrosinistra quando nella Giunta vi sia una maggioranza di centrosinistra. È un organismo politico, che non decide sulla base degli atti, ma dell'appartenenza politica, e questo mortifica il Parlamento italiano e la democrazia.

Al di là della politica, l'onestà intellettuale la esigo però da avvocato, da cittadino e la esigo dal giudice. Con molta serenità mi sento di affermare che un giudice che nega, o che comunque omette di precisare, che quell'appostamento era diretto ad attenzionare il senatore Verdini non è il giudice che immagino di avere nel mio Paese, che deve comunque restare uno Stato di diritto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, dal momento che la legalità nel DNA ce l'hanno anche tanti cittadini, sicuramente la stragrande maggioranza di quelli che sono fuori da questi Palazzi e che noi molto modestamente cerchiamo di rappresentare, condividiamo le preoccupazioni del senatore Falanga.

Tuttavia, se egli avesse potuto partecipare ai lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sarebbe certamente tranquillizzato sul fatto che in quella sede la legittimità formale e sostanziale del quesito posto è stata ampiamente analizzata. Del resto tutta la documentazione – non solo, dunque, la relazione della senatrice Pezzopane – è in qualche misura anche a sua disposizione, cosicché il suo legittimo timore di uomo di legge sul fatto che la magistratura o parte di questa abbia travalicato i suoi compiti potrà essere fugato, potendo così egli acquisire serenità sull'operato della Giunta.

Richiamo ancora una volta gli stessi concetti ai quali ho fatto riferimento nel mio precedente intervento, che mi auguro anche il senatore Verdini vorrà abbracciare.

Anche in questo caso, le gravi ipotesi di reato (quelle ipotizzate, ovviamente, perché è tutto ancora *in itinere*) si spingono sino a lasciar intendere un certo tipo di influenza e di avvicinamento da parte della presunta associazione a delinquere addirittura di giudici della Corte costituzionale e, addirittura, interferenze nei confronti di componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Solo citare questo tipo di ipotesi di reato cui il senatore Verdini avrebbe potuto contribuire, già solo questo, delinea una preoccupazione e la gravità di un quadro probatorio. Ripeto che, rimanendo nel ruolo che ci compete in questa sede, in virtù dell'analisi e dell'approfondimento che abbiamo ampiamente svolto in Giunta, anche con l'audizione del senatore Verdini, che ha avuto, anche in questa sede politica, tutte le possibilità di esplicitare il suo pensiero (come ha fatto anche oggi giustamente in Aula) e che è forte anche della difesa tecnica che nei procedimenti penali potrà soccorrerlo, noi speriamo che anch'egli voglia auspicare un voto favorevole, seppur segreto, a che questa documentazione relativa alle intercettazioni sia da considerarsi utilizzabile da parte delle autorità giudiziarie e del tribunale di Roma. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, debbo inizialmente dire, non per smentire il senatore Buccarella, che manifestò tutto il mio imbarazzo nel prendere la parola in questa occasione.

Noi dobbiamo decidere su una questione senza alcuna conoscenza delle carte che sono state inviate dall'autorità giudiziaria, perché le carte sono consultabili solo dai membri componenti della Giunta. Il che equivale a dire che la nostra decisione deve essere presa e adottata sulla base della relazione che ci è stata testé letta dalla senatrice Pezzopane. In ordine ad essa, evidentemente, io posso immaginare che non vi siano lacune, ma questo in un atteggiamento assolutamente fideistico.

Mi chiedo, signor Presidente, signori senatori, se, con riferimento a questa vicenda o con riferimento ad altri accadimenti, che pure chiamano le Camere del Parlamento a decidere ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, sia ulteriormente tollerabile il fatto che i senatori debbano decidere di questioni attinenti a diritti fondamentali dei cittadini senatori senza conoscere le carte.

Senatore Buccarella, le carte sono sì consultabili, ma non dal senatore Falanga, bensì solo ed esclusivamente dai componenti della Giunta. (*Commenti del senatore Buccarella*).

Il che equivale naturalmente a dire che noi dobbiamo affidarci alla capacità e alla professionalità di chi riduce a sintesi il materiale cartaceo.

Detto questo, signor Presidente, signori senatori, noi non dobbiamo qui decidere se nei confronti del senatore Verdini esistano o meno ele-

menti per fare un processo e se questi elementi siano o meno sufficienti per irrogare una condanna, ovvero, ove inidonei, debbano portare a una assoluzione. Noi, signori senatori, stiamo qui discutendo di un principio fondamentale che regge l'assetto delle nostre istituzioni. Sostanzialmente, è il rispetto, da parte dell'autorità giudiziaria, di quelle che vengono considerate, fin dai nostri Padri costituenti, le garanzie, e non i privilegi, dei senatori. Quindi, quello che noi dobbiamo verificare è se nell'attività investigativa che si è svolta su quelle vicende che hanno toccato e coinvolto il senatore Verdini si siano rispettati i parametri indicati dalla nostra Costituzione e ulteriormente precisati, come ricordava la senatrice Pezzopane, dalla Corte costituzionale.

Andando per sintesi, la Corte costituzionale esprime due concetti: la direzione dell'atto, non potendosi evidentemente tollerare in assenza del rispetto delle varie guarentigie un atto investigativo diretto nei confronti del parlamentare e l'occasionalità dell'atto stesso. Sul punto la Corte costituzionale afferma: «In siffatta evenienza» – per l'appunto, le intercettazioni «occasional» – «è indubbio che la qualificazione della intercettazione come casuale richieda una verifica particolarmente attenta».

Allora, con un po' di pazienza e affidando il mio dire alla vostra attenzione, vorrei verificare insieme con voi se si è trattato di occasionalità ovvero, come dice la Corte costituzionale, di un furbastro atteggiamento elusivo delle guarentigie. Cominciamo con il dire la prima cosa, che forse è la più importante e che, probabilmente, non è emersa in ragione della frammentazione delle richieste.

Noi abbiamo testé votato l'autorizzazione alle intercettazioni in altra vicenda con riferimento a 31 intercettazioni. Ora ci troviamo a dover decidere su altre 56 intercettazioni avvenute tutte nello stesso periodo (più o meno, il 2009) ma, attenzione, captate entrambe dallo stesso organo investigativo: il reparto operativo dei Carabinieri.

Mi permetto allora di dire la prima cosa: ma davvero possiamo ritenere occasionale non più l'intercettazione di 31 o di 56, ma l'intercettazione di 100 telefonate ad opera del medesimo organo investigativo? Dovremmo davvero avere un atteggiamento fideistico per credere a questo. Lo possiamo avere e, concedendovelo senza ammetterlo, possiamo andare avanti.

Ricordava il senatore Falanga una cosa non di poco conto, e cioè che nel 2009, esattamente nell'ottobre del 2009, in ragione proprio delle captazioni delle comunicazioni si sviluppa un pedinamento e una investigazione nei confronti di Flavio Carboni. Questa è la tesi che porta sostanzialmente Flavio Carboni nei pressi del palazzo presso cui è ubicata l'ubicazione di Verdini.

Siamo al 1° ottobre 2009. All'epoca, forse giova ricordarlo, il senatore Verdini era coordinatore nazionale del partito e, in quanto tale, solo in quanto tale, e analogamente agli altri segretari politici aveva un servizio di scorta o di vigilanza e la sua abitazione era perfettamente nota alle forze dell'ordine.

Allora, a tacere del pregresso, posso permettermi di dire che a ottobre del 2009 l'indagine non sfiora più il senatore Verdini, non è più occasionale: da quel momento inizia a prendere in termini molto chiari una sua direzione. E siccome non lo riesco a trovare dalle carte, senatrice Pezzopane, sono davvero curioso di sapere quante intercettazioni telefoniche «casuali» siano successive al 1° ottobre del 2009, e cioè siano successive al momento in cui, secondo quel poco che ci è dato di capire dalla relazione, il senatore Verdini fa la sua apparizione assolutamente non smentibile nell'ambito del procedimento.

Come facciamo adesso ad autorizzare quelle 56 intercettazioni, sapendo che alcune di esse – poche o molte, non so – possono essere state successive all'ottobre 2009?

E ancora, signor Presidente e signori senatori, quanto all'occasione e alla casualità dell'investigazione, leggendo la relazione, apprendiamo che il 13 marzo 2010 arrivò un ulteriore supporto a quanto già emerso, ossia sostanzialmente la questione delle pale eoliche (relativa a Cappellacci e alla Sardegna), la stessa identica che aveva portato il ROS ad effettuare l'appostamento nell'ottobre 2009. Ma allora non vi è chi non si renda conto che siamo in presenza di un'indagine diretta e mirata anche nei confronti del senatore Verdini, il che è evidentemente destinato a travolgere la questione delle intercettazioni, perché individua, senza alcuna tema di smentita, la non casualità delle stesse.

Vi dico di più, nell'intento di concludere senza abusare della pazienza di nessuno, e mi rivolgo in particolare alla senatrice Pezzopane, da amico, in quanto è relatrice: ma com'è possibile scrivere che solo il 18 giugno 2010, in ragione di un'informativa dei Carabinieri, sono emersi gli elementi a carico del senatore Verdini? Senatrice Pezzopane, vuole spiegarci quell'informativa, che normalmente è l'atto finale di un lungo corso di investigazioni? Abbia la compiacenza e la bontà di ascoltare anche uno come me, che – secondo il suo pensiero – non sa quello che dice: quell'informativa del 18 giugno 2010 è l'atto finale delle investigazioni.

Chi, come me e molti altri in quest'Aula, ha dimestichezza con le questioni giudiziarie sa benissimo che l'informativa finale, essendo il sunto e la sintesi di tutte le indagini sviluppate, nel caso di specie a partire dall'inizio del 2009, individua tutta una serie di elementi temporalmente non individuabili alla data di redazione del rapporto. Ciò equivale a dire – non essendo possibile altrimenti, per le ragioni già dette – che la stessa data dell'informativa, il 18 giugno 2010, fa seriamente ipotizzare che quegli elementi risalgano nel tempo e che solo in quella data siano stati concretizzati e formalizzati, dando così luogo all'attivazione dell'indagine nei confronti del senatore Verdini, che nel frattempo, però, era sottoposto alle indagini.

Con questo, cosa voglio dire? Non è difficile comprendere che quello che noi qui dobbiamo stabilire, indipendentemente dalle nostre simpatie o antipatie, non è se il senatore Verdini sia raggiunto o meno da indizi, prove o quant'altro. Non è un problema che ci riguarda. Noi dobbiamo però stabilire se vi sia il fondato motivo di ritenere – ricordate la Corte

costituzionale, con attenta oculatezza – che si sia sviluppata in termini elusivi della legge un'indagine nei confronti del senatore Verdini.

Signori senatori, mi sembra che quelle poche cose che ho potuto leggere nella relazione della senatrice Pezzopane ci inducano a questa conclusione. Potete votare tranquillamente a favore dell'autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni del senatore Verdini: molto probabilmente qualcuno di voi ne gioirà, ma nel momento in cui votate sulla base di questi elementi a favore della suddetta autorizzazione, sostanzialmente togliete significato all'articolo 68 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Candiani*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di intervenire la relatrice.

PEZZOPANE, *relatrice*. Rinuncio ad intervenire in replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, corredata dalle firme del prescritto numero di senatori. Questa richiesta potrà riguardare soltanto le posizioni del senatore Denis Verdini e dell'ex senatore Marcello Dell'Utri e non la dichiarazione di incompetenza del Senato rispetto all'ex deputato Nicola Cosentino.

Passiamo alle votazioni.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare di cosa si sta parlando: si parla di reati molto seri e molto gravi, si parla di un'associazione a delinquere diretta a realizzare una serie indeterminata di delitti di corruzione, abuso d'ufficio, illecito finanziamento, diffamazione e violenza privata; associazione caratterizzata inoltre dalla segretezza degli scopi, dell'attività e della composizione, volta addirittura a colpire anche avversari politici interni, com'era all'epoca il candidato Calodoro.

Quindi, facciamo i seguenti rilievi: esiste quella casualità che, secondo la Corte costituzionale, è l'elemento che condiziona l'utilizzabilità delle intercettazioni a carico dei parlamentari. Sapete bene infatti – l'argomento è stato già affrontato nella discussione in Giunta – che ci sono decine di migliaia di intercettazioni che successivamente vengono esaminate; successivamente alla loro apprensione informatica, si scopre di chi sono. Nel mentre ci sono ovviamente quelle dei parlamentari che non erano intercettati, ma casualmente venivano intercettati quando chiamavano un soggetto che era sottoposto a indagini, in numero anche in questo caso limitato. Nella documentazione si parla di 50.000 intercettazioni, un gran

numero di telefonate; si tratta di persone che telefonano tutto il giorno, con parecchie utenze, quindi non è strano il numero. All'interno di questo numero, vi sono poche decine di intercettazioni che sono rilevanti.

Per le fattispecie di cui si tratta, nel presupposto peraltro che lo stesso Dell'Utri, sentito in Giunta, ha ammesso tranquillamente di non sentirsi un perseguitato dalle indagini, e di non avere quindi alcun problema a che sia autorizzato l'uso delle intercettazioni (ci sono i verbali della Giunta al riguardo), dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle all'utilizzo di queste intercettazioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ha detto bene il senatore Verdini: o si può o non si può. L'articolo 68 della Costituzione è estremamente chiaro, i costituenti non avrebbero potuto scriverlo in modo più radicale e totale: non si può procedere ad intercettazioni di comunicazioni o della corrispondenza senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Non poteva essere scritto in modo più chiaro.

Poi arrivano le interpretazioni, ma anche queste interpretazioni non possono cambiare quello che stabilisce la Costituzione, neppure se vengono dalla Corte costituzionale. E la Corte costituzionale non ha mai prospettato criteri come quelli paradossali che abbiamo sentito qui, secondo cui vanno benissimo 30 o 50 intercettazioni di chiamate di un parlamentare, visto che il numero totale è molto maggiore. Allora a quel punto vanno bene anche mille intercettazioni di un parlamentare, basta fare un milione di intercettazioni.

In altre parole, come ha detto testé il presidente Nitto Palma, l'articolo 68 della Costituzione viene cancellato.

Purtroppo non è neanche così: non viene cancellato, perché resta. Allora, quello che non è stato applicato al senatore Verdini, né nella fase delle indagini, né in quest'Aula (mi riferisco al voto precedente), può essere benissimo stato applicato senza che noi lo veniamo neppure a sapere ad altri, addirittura nella stessa indagine. Qualcuno infatti può aver detto che c'era una chiamata al senatore tale o al deputato talaltro e che, poiché l'articolo 68 della Costituzione parla chiaro, anche alla luce della sentenza n. 114 del 2010 della Corte costituzionale, quelle intercettazioni devono essere tolte e non le si può più trascrivere.

In tal modo, noi di questo atto non ne avremmo neppure notizia. Così come non ne avremmo avuto notizia se avessero applicato la Costituzione nel caso del senatore Verdini. Non l'hanno fatto e il caso è arrivato a noi, perché noi dovremmo essere garanzia su questo.

Ricordo, anche se non dovrebbe essere il caso di farlo (ma purtroppo i tempi sono tali che è il caso di farlo), che l'articolo 68 non prevede privilegi per i parlamentari. Esso prevede delle prerogative che sono legate al

loro ruolo, esattamente come per un magistrato la possibilità di condurre delle indagini e di richiedere delle intercettazioni (cosa che nessuno di noi, come parlamentari, e nessun cittadino comune potrebbe fare) non è un privilegio del magistrato, ma è uno strumento che gli viene dato per poter fare il suo lavoro.

La stessa cosa vale per questo: non è un privilegio, ma è una prerogativa a tutela del parlamentare in quanto espressione della democrazia. Se cessa questa tutela, e cessa solo per qualcuno, allora abbiamo esattamente l'opposto, purtroppo. Anche questo ha detto il senatore Verdini: se non piace questa norma, allora qualcuno abbia il coraggio di cancellarla. Saremmo l'unico Paese democratico senza queste tutele per i parlamentari, ma almeno sarebbe una regola chiara, che non vale per nessuno. Resta sempre la discrezionalità di chi conduce le indagini, per carità, ma per lo meno nessuna manina potrebbe dire di smettere di intercettare quell'utenza perché corrisponde ad un parlamentare. Non lo si potrebbe fare per il senatore Verdini e non lo si potrebbe fare per chiunque altro. Invece per il senatore Verdini si può fare e per qualcun altro non si può fare.

Per cui abbiamo esattamente l'opposto di una garanzia: abbiamo l'arbitrio. E l'arbitrio è esattamente ciò che la democrazia e lo Stato di diritto sono nati per abolire. Il voto quindi non è su un privilegio e, senatore Giarrusso, non c'entra assolutamente nulla la gravità o meno delle accuse alle quali l'intercettato casualmente va incontro. La Costituzione non dice che se si tratta di reati da poco è necessaria l'autorizzazione, e se invece si tratta di reati gravi non è necessaria. La Costituzione è chiarissima; chi ha scritto quell'articolo l'ha scritto in modo chiarissimo. E noi dovremmo ricordarci della necessità di scrivere cose chiare, in una fase in cui ci accingiamo a riformare – speriamo per migliorarla – la Costituzione. Soprattutto, dovremmo ricordarci che, una volta che un articolo della Costituzione o un articolo di legge c'è, bisogna rispettarlo e non lasciare che diventi strumento di arbitrio.

Per questo il Gruppo Forza Italia voterà contro la decisione della Giunta, a difesa di questo principio, che è fondamentale per la democrazia e lo Stato di diritto. Chi è contro la democrazia ed è contro lo Stato di diritto, si senta obbligato invece a votare a favore di questo atto, per l'apunto di arbitrio. La Costituzione dice una cosa e noi gliene facciamo dire un'altra. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, procedo a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto è supportata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione a scrutinio segreto***

PRESIDENTE. Indico quindi la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni

e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini e dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma.

Ricordo ancora una volta che i senatori favorevoli voteranno sì premendo il tasto verde, i senatori contrari voteranno no premendo il tasto rosso. Coloro che intendano astenersi si esprimeranno di conseguenza premendo il tasto bianco. In ogni caso, la luce che si accenderà sui terminali e sul tabellone luminoso sarà per tutti di colore arancione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi del Gruppo M5S).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta, adottata a maggioranza dalla Giunta, di dichiarare l'incompetenza del Senato rispetto all'ex deputato Nicola Cosentino, con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti del senatore Francesco Scoma nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 18,37)***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 3, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti del senatore Francesco Scoma nell'ambito del procedimento penale n. 20636/12 RGNR, n. 2388/13 RG GIP pendente anche nei suoi confronti», a seguito del rinvio del Doc. IV, n. 3, deciso nella Conferenza dei Capigruppo del 16 gennaio 2014.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.



La Giunta ha deliberato di confermare integralmente la precedente relazione trasmessa all'Assemblea in data 12 dicembre 2013 – di cui al Doc. IV, n. 3-A – e di proporre quindi la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per non luogo a procedere, non riguardando la richiesta di autorizzazione in questione fattispecie riconducibili alle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende intervenire.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, do per letta la relazione perché dal suo *speech* mi sembra sia evidente il motivo della richiesta e sia chiaro come la Giunta restituisca gli atti all'autorità giudiziaria dichiarandosi incompetente sulla questione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1 a firma dei senatori Alberti Casellati e Malan.

Ha facoltà di parlare il senatore Malan per illustrarla.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il procedimento prevede un sequestro nell'ambito di un'indagine che riguarda, tra gli altri, il senatore Scoma, il quale è stata convocato per un giorno da definirsi nel corso della prossima settimana, verosimilmente per l'archiviazione delle indagini.

Io propongo all'Aula di posticipare di un paio di settimane l'esame di questo documento, ciò che nulla toglie alla validità della richiesta, per chi ritenga di non dare luogo di fatto a questa richiesta. Infatti se noi riteniamo di non intervenire, è chiaramente un'autorizzazione all'autorità giudiziaria di procedere a questo sequestro. Se nel corso della prossima settimana non interviene l'archiviazione, non ci sono davvero problemi nel riprendere in esame la situazione tra due settimane ed esaminarla nel senso che la maggioranza riterrà.

PRESIDENTE. La richiesta a cui allude lei è una richiesta di archiviazione?

MALAN (*FI-PdL XVII*). È quello che presumibilmente potrebbe accadere la settimana prossima. Questo volevo dire.

PRESIDENTE. Ho capito. Sulla questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, potrà intervenire un rappresentante per Gruppo per non più di 10 minuti, sempre che qualcuno intenda intervenire.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, la richiesta è del 19 giugno 2013: stiamo parlando di quasi un anno fa.

Solitamente un cittadino che si vede arrivare una cartella di Equitalia, e poi il conseguente sequestro, non ha tutto questo tempo per potersi opporre e cercare di rallentare un eventuale sequestro preventivo.

Stiamo parlando di un sequestro preventivo per 26.000 euro, quindi pari a due mensilità dell'indennità di un senatore: non stiamo parlando di una cifra di altissimo livello. Se poi, come dice il collega Malan, il giudice ha ritenuto di valutare presumibilmente – perché sono tutte presunzioni – un'archiviazione, a fronte di una nostra autorizzazione (più che di un'autorizzazione si tratta di una proposta di non luogo a procedere in quanto non è applicabile l'articolo 68 della Costituzione in questa fattispecie specifica), se ritiene di dovere archiviare immagino che non procederà al sequestro. Se invece ritiene di non dovere archiviare procederà al sequestro.

Noi dobbiamo decidere a prescindere, a mio e a nostro avviso, dalla decisione che prenderà il giudice. La nostra è una decisione in merito ad una richiesta; la richiesta viene effettuata e non ha senso aspettare anche un'eventuale archiviazione, perché a quel punto quale decisione prenderemo in funzione della decisione del giudice? Cosa va a cambiare? Noi dobbiamo sempre esprimerci comunque sulla richiesta di sequestro preventivo, e la relazione del relatore contiene non tanto una risposta affermativa o negativa, quanto ma una proposta di non luogo a procedere in quanto la fattispecie del sequestro preventivo per equivalente non rientra nelle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dai senatori Alberti Casellati e Malan.

**Non è approvata.**

Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, passiamo alla votazione.

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto breve, anche perché ho già premesso alcune questioni.

Era il 19 giugno 2013 quando il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha chiesto a questo Senato l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente nei confronti del senatore Francesco Scoma per circa 26.000 euro. La Giunta, e oggi l'Assemblea del Senato, si trova a dover discutere dibattiti e approfondire la fattispecie per arrivare alla fine ad una proposta di non luogo a procedere, ritenendo che questo tipo di sequestro non rientri nelle tutele

costituzionali dei parlamentari, e questo dopo quasi un anno dalla richiesta.

Raccontiamolo a quei cittadini che vedono arrivare cartelle Equitalia e che, se non pagano subito, si vedono sequestrati beni per importi che vanno ben oltre le due mensilità di stipendio in quanto spesso arrivano a persone che uno stipendio non ce l'hanno.

Abbiamo discusso per quasi un anno citando precedenti, sentenze e prassi per valutare se è possibile estendere, attraverso lo strumento ermeneutico dell'analogia, la prerogativa in questione, in modo da ricomprendervi anche il sequestro preventivo per equivalente, ad esempio estendendo il concetto di domicilio fino a ricomprendere nell'ambito dello stesso anche il conto corrente bancario. Ebbene, lo ripeto: se dicessimo ad un cittadino che riceve un provvedimento di sequestro, magari a seguito di una cartella esattoriale Equitalia, al quale viene congelato il conto corrente o la pensione, che mentre per lui non c'è nulla da fare, per il parlamentare occorre valutare l'estensione del domicilio anche al conto corrente bancario attraverso lo strumento ermeneutico dell'analogia, lascio a voi immaginare che risposta potrebbe darvi e quale destinazione potrebbe consigliare per lo strumento ermeneutico dell'analogia. Lo lascio alla vostra fantasia.

L'articolo 68 della Costituzione prevede che per intercettazioni, sequestri e perquisizioni occorre l'autorizzazione preventiva della Camera competente. Sono strumenti investigativi, cautelativi, che vengono resi vani. Come si fa ad ipotizzare che possono essere utili ai fini investigativi questi strumenti se devono prima passare al vaglio di un anno di esame pubblico?

Pensate che l'intercettato, quando saprà di esserlo, utilizzerà il telefono per dire cose che possano comprometterlo? Pensate forse che se l'indagato viene informato di una possibile perquisizione, non avrà tutto il tempo di bonificare il locale? Pensate forse che se l'indagato è a conoscenza di un possibile sequestro a suo carico renderà disponibili i beni da sottoporre a sequestro? O svuoterà il conto corrente? Non posso prevedere quale sarà il comportamento del senatore Scoma, ma sarebbe altamente ipotizzabile che l'indagato azzeri il deposito presso il proprio conto corrente al fine di non consentire alcun sequestro.

Nello specifico della proposta della Giunta, che prevede il non luogo a procedere per inapplicabilità delle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione, con tutte le perplessità già esposte in merito a queste tutele, noi voteremo comunque a favore. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei colmare qualche lacuna dettata dalla pura ignoranza (*Applausi del*

*senatore Crimi*) della differenza tra una misura cautelare, quale un sequestro, e l'esecuzione di una cartella esattoriale, che presuppone già l'accertamento di un diritto di credito da parte di terzi. Questi esempi messi a confronto dal senatore Crimi tra il senatore Scoma e il cittadino...

CRIMI (*M5S*). Vallo a spiegare ai cittadini!

FALANGA (*FI-PdL XVII*). A parte il fatto, senatore Crimi, che anche avverso la cartella esattoriale si può proporre opposizione e chiedere al giudice l'eventuale sospensione dell'esecuzione stessa.

Quindi, quando parliamo, cerchiamo innanzitutto di approfondire sotto un aspetto scientifico gli argomenti che trattiamo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Diversamente, facciamo un populismo che serve alle televisioni e ai *mass media* per poter dire che quella forza politica tutela il cittadino ed aggredisce la casta. Non è vero. Quella forza politica, che io rispetto, quando dice queste cose, si qualifica quale ignorante in materia.

Le conclusioni del relatore sono, a mio avviso, condivisibili: è condivisibile il non luogo a procedere, perché non è materia attinente all'eventuale nostro esame, e quindi sarà il giudice delle indagini preliminari a valutare se una misura cautelare per 26.000 euro, dopo ben otto mesi, ha ancora quel carattere di attualità che deve avere una misura cautelare.

Senza parlare poi – ma ciò sarà oggetto della difesa del senatore Scoma – della sussistenza del *periculum in mora*, pur richiesto nella decisione in ordine ad una misura cautelare. C'è la presunzione che si possa perdere la garanzia del credito o, comunque, la possibilità di aggredire il bene per 26.000 euro soltanto.

Ho voluto rendere questo chiarimento perché sono politico per caso e avvocato per passione, e spesso la passione mi dà l'esigenza di dover intervenire. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e, allo stesso tempo, richiamare l'attenzione del collega Crimi sul fatto che una delle ragioni per cui abbiamo preso tempo è perché non riuscivamo a capire la ragione per la quale l'autorizzazione era stata chiesta.

Quando un magistrato chiede all'organo di appartenenza del parlamentare l'autorizzazione, si tratta di capire bene qual è la ragione. A nostro avviso, come è emerso nella discussione e nel parere, la ragione non c'era. Di fronte ad un magistrato che pone delle questioni, credo che l'ap-

profondimento sia doveroso, anche se poi la conclusione può anche essere scontata.

D'altra parte, collega Crimi, torniamo sempre alla questione di partenza: siamo favorevoli al mantenimento di guarentigie costituzionali nei confronti dei parlamentari? Sì o no? In questo momento, queste guarentigie, seppur ridotte, esistono, e la legge vale per tutti: magistrati, parlamentari ed anche opinione pubblica. *(Applausi della senatrice Bonfrisco)*.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di proporre quindi la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria di Palermo per non luogo a procedere, non riguardando la richiesta di autorizzazione in questione fattispecie riconducibili alle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 18,50)***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 4, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di

intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 14867/08 RGNR – n. 1460/09 RG GIP)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti del senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, attesa la natura casuale delle stesse.

Chiedo al relatore, senatore Casson, se intende intervenire.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, mi rifaccio all'ampia e particolareggiata relazione scritta e depositata – e quindi agli atti di questo Senato – che peraltro, vista anche la delicatezza della vicenda, cercherò di sintetizzare, dando conto dall'assunto difensivo dello stesso senatore Verdini.

La presente richiesta è stata formulata dal giudice per le indagini preliminari di Firenze il 22 maggio 2013 e deferita alla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari il 22 novembre 2013. Sulla base della documentazione pervenuta, la Giunta ha esaminato la domanda nel corso di sei sedute e ha anche sentito il senatore Verdini, su sua richiesta.

Da un punto di vista storico la richiesta di autorizzazione in oggetto avrebbe dovuto precedere le due richieste che abbiamo trattato poco fa (relatrice la collega Pezzopane), perché la vicenda processuale nel suo insieme trae origine proprio da indagini che sono state svolte da principio dall'autorità giudiziaria di Firenze.

Nel corso di tali indagini, cominciate nel 2008, la procura di Firenze, che indagava relativamente ad un insieme di reati di cui dirò e che concernevano le attività del Credito cooperativo fiorentino, ad un certo punto configura delle autonome differenti fattispecie penali relative al territorio di Roma e, quindi, dovendo trasmettere gli atti alla procura della Repubblica di Roma, nel febbraio 2009 dispone l'iscrizione nel registro degli indagati del senatore Verdini per il reato di corruzione, questione di cui ha già dato contezza la collega Pezzopane e di cui abbiamo discusso poco fa. La vicenda originaria prosegue invece in maniera autonoma presso l'autorità giudiziaria di Firenze, con oggetto l'indagine di cui si diceva.

In quell'ambito, viene svolta dapprima tutta una serie di intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria di Firenze che ammontano ad oltre 50.000. I numeri sono importanti proprio per definire la questione e per spiegare come le conversazioni telefoniche nell'ambito delle quali sono emerse le presenze del senatore Verdini sono assolutamente casuali ed estremamente limitate come quantità e come tempo. Nella richie-

sta del giudice si fa riferimento sostanzialmente a circa 114 conversazioni telefoniche registrate tra il mese di marzo 2008 e il mese di dicembre 2009, nell'ambito di un procedimento che – ripeto – ha fatto riferimento ad oltre 50.000 conversazioni telefoniche.

Ricordo che la prima iscrizione nel registro degli indagati dell'allora deputato Verdini risale al febbraio del 2009, ma era stata un'iscrizione strumentale alla trasmissione degli atti del fascicolo alla Procura della Repubblica di Roma, per fattispecie di reato tutt'affatto diverse. Invece l'iscrizione nel registro degli indagati del deputato e poi senatore Verdini per fattispecie criminose relative al procedimento penale concernente il Credito cooperativo fiorentino risale al 12 luglio 2010. Tale indagine si concluderà con la richiesta di rinvio a giudizio del 7 marzo 2013. Quindi, le intercettazioni che riguardano l'autorità giudiziaria di Firenze sono tutte precedenti a questa iscrizione, relativa a quel procedimento penale.

Alla fine delle indagini, che furono estremamente complesse, dal momento che riguardavano reati anche di natura documentale, commerciale e finanziaria, nella richiesta della procura di Firenze sono state sintetizzate 12 ipotesi di reato per fatti anche gravi, come quello di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, costituita allo scopo di commettere diversi delitti di appropriazione indebita di denaro in danno del Credito cooperativo fiorentino.

Si parla poi di bancarotta fraudolenta, si fa riferimento al combinato disposto degli articoli 237 e 223, secondo comma, n. 1), in relazione all'articolo 2621 del codice civile, del regio decreto n. 267 del 1942, che concernono il concorso al dissesto del predetto istituto bancario, attraverso l'esposizione nel bilancio di fatti materiali non corrispondenti al vero, con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico e al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Altre fattispecie di reato fanno riferimento all'esposizione di false informazioni nel prospetto del Credito cooperativo fiorentino relativo all'offerta al pubblico di obbligazioni di taluni prodotti finanziari. Inoltre, viene contestata l'omessa comunicazione del conflitto di interessi relativo ad operazioni per conto proprio o di terzi in talune operazioni della banca. Sono poi stati contestati reati relativi all'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e al fatto di aver fornito dolosamente al Credito cooperativo fiorentino notizie false circa la causale di un finanziamento a una delle società interessate alle attività del Credito cooperativo stesso.

Altre fattispecie di reato riguardano l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Si va dunque verso la formulazione di tre distinti reati di truffa che concernono gli articoli 640 e 640-*bis* del codice penale.

Dopo tutte queste intercettazioni, che si sono estese in un arco temporale che va dal marzo del 2008 al dicembre del 2009, dopo qualche mese c'è stata l'iscrizione nel registro degli indagati, che risale al 12 luglio del 2010. Acquisita la documentazione, effettuati gli accertamenti an-

che tecnici ritenuti necessari, ci sono poi voluti ulteriori due anni o poco più per arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio.

La difesa del senatore Verdini è stata molto articolata e si è diffusa sui punti che ha ritenuto, non tanto per contestare ciò che viene definito – se in questo caso avesse un fondamento – *fumus persecutionis*, ma per segnalare soprattutto l'elevato numero delle intercettazioni a lui relative, che farebbe risultare la mancanza di casualità delle stesse, oltre al fatto che avrebbe parlato con una certa persona, che si chiama Riccardo Fusi. Il rilievo di questa intercettazione avrebbe dovuto far pensare a una correlazione tra lo stesso Fusi e l'allora parlamentare della Camera dei deputati Verdini.

Alcune di queste difese sono state valutate prima e superate poi dall'esame e dalle valutazioni della Giunta, facendo riferimento a quella che è la lettura e poi l'interpretazione della nostra Carta costituzionale, soprattutto con riferimento a due sentenze della Consulta, una del 2007 e una del 2010, che sono già state sostanzialmente ricordate e alle quali faccio riferimento, anche se ritengo importante ricordare alcuni passi in particolare della sentenza n. 390 del 2007.

La Consulta chiarisce che la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto, quando si tratta di intercettazioni telefoniche, quale sia la direzione dell'atto d'indagine, ossia se questo atto sia orientato esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, al contrario, se sia rivolto in maniera specifica a carpire, per così dire, illegittimamente elementi probatori nei confronti del parlamentare attraverso l'utilizzo di utenze intestate a terze persone.

Nel caso di questo processo, come pacifico e non contestato da alcuno, non c'è stata alcuna intercettazione su utenze intestate o riferibili al senatore Verdini. Si tratta solamente di intercettazioni di telefonate su terze persone che, tra l'altro, come nel caso di Fusi in particolare, non rivestivano nell'ambito del Credito cooperativo fiorentino alcun incarico e ruolo, come detto e riconosciuto durante la sua audizione dal senatore Verdini stesso, che ha detto che rispetto a questa banca per la quale sono stati rilevati i reati che ho ricordato poco fa non c'era alcun contatto e riferimento diretto. In questa prospettiva, che potremmo definire funzionalista, così come è stata definita dalla Consulta, elemento chiave e fondamentale per distinguere un'intercettazione casuale legittima da una intercettazione illegittima, cioè quelle indirette, non è tanto la prevedibilità delle conversazioni tra il terzo e il parlamentare, quanto piuttosto l'orientamento effettivo dell'attività inquisitoria del magistrato, che non deve, al momento dello svolgimento dell'attività di captazione, ravvisare un quadro indiziario a carico del parlamentare.

Non è sufficiente nemmeno un generico e fumoso quadro indiziario, dovendosi invece ravvisare un quadro investigativo tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e, conseguentemente, la funzione dell'intercettazione. Come abbiamo visto, i numeri che ho indicato nella parte iniziale di questa relazione orale e le indicazioni temporali, cioè le date di iscrizione, danno contezza assolutamente tranquillizzante che c'era questa se-



paratezza e la non riferibilità degli accertamenti via intercettazione effettuati. Inoltre, le considerazioni svolte con riferimento a questa citata sentenza e giurisprudenza confermata della Corte costituzionale rendono irrilevante anche una seconda obiezione mossa dal senatore Verdini e poi dibattuta durante la discussione in sede di Giunta. Parlo della lunghezza dell'arco temporale in cui le intercettazioni sono state effettuate. Questo dato viene superato proprio in base alla teoria della prospettiva funzionalista, così come sulla base dei dati numerici e delle indicazioni temporali fornite. Un altro dato ricordato, che sintetizzo, è relativo a un precedente della Giunta del Senato, che faceva riferimento a un caso della passata legislatura in cui la Giunta prima e il *plenum* del Senato poi avevano rigettato la richiesta della magistratura. Era un caso numericamente e di fatto totalmente diverso, perché si parlava di un arco temporale brevissimo nell'ambito del quale non erano state fatte cento intercettazioni, ma oltre 1.100. Per di più, fin dal periodo iniziale erano emerse sotto il controllo telefonico utenze del Senato per ben 57 volte. Era un caso totalmente diverso, e giustamente la Giunta, all'unanimità, nella scorsa legislatura aveva rigettato la richiesta formulata dalla magistratura.

La Giunta pertanto ritiene, per quanto riguarda il requisito della necessità dell'atto, di far riferimento alle indicazioni specifiche dell'autorità giudiziaria, per le quali faccio rinvio alla relazione scritta, segnalando come queste intercettazioni e conversazioni registrate, come indicato dal giudice, siano rilevanti nell'ambito del contesto al fine delle ipotesi accusatorie contestate.

Per tutte queste ragioni la Giunta propone quindi all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni effettuate nei confronti del senatore Verdini, su utenze non appartenenti al senatore Verdini, ma a terze persone, attesa la natura casuale delle stesse.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti del Liceo scientifico «Enrico Fermi» di Aversa, in provincia di Caserta, che stanno seguendo dalle tribune i nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del documento IV, n. 4 (ore 19,05)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, forse non vale la pena ripetere i concetti espressi in merito alle valutazioni svolte con riferimento agli altri documenti che abbiamo già esaminato e votato.

La relazione è stata esaustiva, riproponendo l'approfondimento della questione e le valutazioni che sono state fatte serenamente in Giunta. Non

ho quindi altro da aggiungere a quello che ho già detto nei miei precedenti interventi: non vorrei tediare i colleghi con inutili ripetizioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara Mario. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL*). Signor Presidente, intervengo per rivolgere nuovamente al senatore Casson una domanda che ho fatto già durante i lavori in Giunta, atteso che le spiegazioni che mi sono state da lui date sono state poi modificate, nel corso di altri lavori in Giunta, da altre informazioni che abbiamo ricevuto sul modo in cui le intercettazioni vengono compiute. La ringrazio dell'attenzione, signor Presidente, perché quella che sto chiedendo al senatore Casson è una puntualizzazione che ritengo sia di una certa importanza, per cui la sua attenzione, anche in funzione della sua esperienza in proposito, ci può essere di conforto. So che ella regola e dirige i lavori di quest'Assemblea, ma rappresenta anche il Senato, ed è bene che il Senato non faccia errori marchiani.

Dico questo perché nella relazione, in ultimo, si dice che il senatore Verdini viene iscritto nel registro degli indagati l'11 febbraio 2009. Se così fosse, visto che le intercettazioni avvengono in un tempo che va dal marzo 2008 al dicembre 2009, non potrebbe mai essere plausibile l'ipotesi, contenuta nella relazione del senatore Casson, rispetto alla casualità di intercettazioni intervenute tra l'11 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009. In questo caso si tratterebbe di un errore marchiano, ma materiale.

È possibile invece che l'errore non sia marchiano in ordine alla materialità dello stesso, perché in un'altra parte della relazione si parla di un'integrazione dell'iscrizione nel registro degli indagati in data 10 luglio 2010. È possibile, quindi, che non si trattasse dell'11 febbraio 2009, ma dell'11 febbraio 2010. Tuttavia, se l'iscrizione nel registro degli indagati è dell'11 febbraio 2010, stante il fatto che le intercettazioni intervengono tra il febbraio 2008 e il 31 dicembre 2009, considerato un breve periodo feriale post-natalizio, è possibile ritenere che gli organi inquirenti si siano accorti di intercettazioni a carico del senatore Verdini soltanto in un periodo che va tra il 7-8 gennaio e l'11 febbraio. Ora, come è possibile sbobinare 50.000 intercettazioni e completare un compendio di indagini tali da giustificare l'iscrizione nel registro degli indagati l'11 febbraio 2009? È evidente che in questo caso si realizza uno dei richiami fatti dal giudice delle leggi; e cioè il *fraudem legis*, che ci sia cioè un'elusione specifica e che, invece, a carico del senatore Verdini ci fosse notizia, antecedentemente, il 31 dicembre 2009 e che, quindi, si sia proceduto nelle intercettazioni senza che fosse rispettata la necessità dell'iscrizione nel registro degli indagati a questo punto venendo meno al requisito di casualità, necessario perché le autorizzazioni vengano autorizzate.

La prego, senatore Casson, la richiesta che le faccio è connotata da rispetto, visto che lei mi ha insegnato moltissime cose, tanto che in Giunta possiamo considerarla, in ordine alla trattazione di argomenti siffatti, dav-

vero un maestro. Nel caso però non venisse chiarito questo punto, l'errore che il Senato commetterebbe sarebbe davvero marchiano. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.  
Ha facoltà di intervenire il relatore.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, vorrei replicare al senatore Ferrara molto rapidamente, per cortesia istituzionale; è sufficiente ricordare le date.

Le intercettazioni in questione, che riguardavano il Credito cooperativo fiorentino, e quindi bancarotta fraudolenta e reati relativi (come le false comunicazioni), si sono svolte dal marzo 2008 al dicembre 2009. La prima iscrizione, che riguarda il delitto di corruzione ma che non c'entra niente con questa vicenda processuale, nasce da altre attività che vengono svolte ed è funzionale al trasferimento degli atti a Roma, proprio per comunicare la trasmissione di queste ipotesi di reato, quali ad esempio il concorso in corruzione. Continua quella serie di attività di accertamenti documentali e perquisizioni a Firenze, riguardanti il Credito cooperativo fiorentino.

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,11)**

(*Segue CASSON, relatore*). Quella parte d'indagine si conclude autonomamente nel luglio 2010 con una semplice iscrizione nel registro degli indagati.

Tale iscrizione arriva a intercettazioni finite ormai da almeno sette mesi. Peraltro, l'indagine complessiva finisce nel 2013, tant'è vero che nel febbraio 2013 arriva la richiesta di rinvio a giudizio.

Io penso che queste date e questi numeri siano sufficienti a dare una spiegazione di quanto è successo.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, corredata dalle firme del prescritto numero di senatori.

Passiamo alla votazione.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signori senatori, al termine di questa sessione pomeridiana di lavori interamente

dedicati alla trattazione di richieste autorizzative di intercettazioni, ritenute «casuali» da parte dell'autorità giudiziaria, ritengo che tutti i senatori presenti possano valutare, senza condizionamenti e senza vincolo di mandato, come recita la nostra Costituzione quale siano le reali garanzie riconosciute a chi ricopre il ruolo di parlamentare.

Attenzione, la deriva inquisitrice e forcaiola, dopo l'apice raggiunto nella triste e iniqua stagione di Tangentopoli rischia di trovare oggi una nuova linfa grazie all'imbarbarimento e alla degenerazione della politica, trasformatasi da sana competizione in mera contrapposizione.

Noi non dobbiamo valutare, tantomeno giudicare i nostri colleghi. Noi non siamo dei magistrati in questa sede. Abbiamo un compito che è allo stesso tempo più alto e più semplice: dobbiamo vigilare sul rispetto dei principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale. Mi domando: lo stiamo facendo? Quest'Aula oggi può davvero ritenere di avere scritto una pagina edificante della propria storia? Ognuno ne risponderà secondo il proprio comportamento e le proprie convinzioni alla storia e alla propria coscienza. Non è la prima volta – lo dico con rammarico – che in questa sede si sacrifica la verità per soffiare su un fuoco: quello dell'antipolitica. Mi rivolgo al senatore Giarrusso che quotidianamente è alimentato da chi non rappresenta i cittadini ma semplicemente li teme. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

La mia (e non potrebbe essere altrimenti) è una riflessione improntata all'amarezza, un sentimento vero che – me lo consentirà il collega Verdini – prescinde dal suo caso personale e dalle vicende che lo riguardano: deriva unicamente dalla presa d'atto che questo Senato, questa politica sta gettando la spugna, sta archiviando, ancora una volta, le prerogative che le appartengono, per rispondere – proprio così – ad un'appartenenza tanto cieca quanto inadeguata ad interpretare la realtà consegnando il proprio destino alla magistratura. È la politica – cosa gravissima – che ha abdicato a favore della magistratura. Attenzione! È questo il nodo di questo voto.

Prevale sempre quel giustizialismo che purtroppo, fingendo di voler moralizzare il Paese (sottolineo il termine fingendo) e la classe politica finisce irrimediabilmente per rappresentare il presupposto, di fatto, per una politica sempre più ideologica, sempre più distruttiva, sempre più propagandistica come quella che fa costantemente il Gruppo Movimento 5 Stelle. (*Applausi ironici della senatrice Simeoni*).

Basta navigare pochi minuti su Internet per rendersi conto di quanti siano i siti e quanti i *blog* non solo di informazione che dedicano giustamente spazio e risalto a parlamentari indagati. Se si cerca invece un elenco di casi di politici accusati ingiustamente, quelli magari prosciolti ancor prima del giudizio, quelli ai quali è stato impedito di continuare la propria attività di rappresentanza, compresi quelli che non sono riusciti a superare tali fasi, si trova poco o niente.

Eppure ne abbiamo visti tanti, ne abbiamo visti troppi. Forse questo non fa notizia, non fa notizia sicuramente nelle piazze inquisitorie, comprese quelle virtuali, sono temi che non appassionano. Quest'Aula oggi ne è la più triste trasposizione.

Calpestare le prerogative costituzionali, calpestare il ruolo dei parlamentari significa calpestare la democrazia italiana, le sue istituzioni, significa calpestare i cittadini. Respingere questa richiesta non sarebbe quindi un atteggiamento di casta, come impropriamente dice il Gruppo Movimento 5 Stelle, un difendere se stessi ma, al contrario, sarebbe un atto di democrazia, un atto di civiltà. L'ignavia di oggi diventerà inevitabilmente l'anticamera di nuove stagioni di forconi e di arretratezza giuridica e culturale.

Lo ripeto ancora una volta. Noi non siamo chiamati qui oggi ad esprimere un voto favorevole o contrario sul senatore Verdini, non siamo chiamati ad emettere un giudizio, non siamo chiamati ad esprimere vicinanza o contrarietà rispetto alle sue vicende: dobbiamo giudicare solo se siano state rispettate le norme vigenti, norme chiarissime, così come gli innumerevoli pronunciamenti della Suprema corte.

In questo caso i fatti sono talmente chiari da non lasciare spazio ad interpretazioni: due anni di indagini, oltre 50.000 intercettazioni, di cui 114 riguardanti il senatore Verdini, un numero che è sempre lo stesso e su cui non ho ricevuto alcun chiarimento ed intanto questo numero gira nell'accertamento di Roma quanto in quello di Firenze.

Vi è poi un'informativa dei Carabinieri, dalla quale si rileva una conversazione dell'onorevole Verdini (e sottolineo la qualifica di «onorevole», tanto per confutare i dubbi sullo *status* dell'ascoltato): nessun rilievo neanche su questo. Vi è inoltre la mancanza di nesso causale – così è sostenuto – tra il trattamento riservato al cliente di una banca e la banca stessa. Vi è infine uno stralcio dell'inchiesta – per le vicende romane – nell'ambito del quale si iscrive Verdini nel registro degli indagati, lo si continua ad intercettare, si fanno anche appostamenti, ma lo si ritiene ancora estraneo all'inchiesta: insomma, siamo di fronte ad una serie di colpevoli contraddizioni.

Non siamo disponibili – e non potremmo esserlo – ad accettare simili contraddizioni, completamente estranee alla ragionevolezza, al limite della provocazione. Chi riterrà di credere a tali assunti se ne assumerà, per oggi e per il futuro, la responsabilità politica.

Il Gruppo Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà contro questa richiesta, contro la prevaricazione delle garanzie costituzionali e contro l'irragionevolezza: un voto non di parte, lo voglio sottolineare, ma un voto semplicemente giusto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

FERRARA Mario (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL*). Signor Presidente, desidero prendere la parola al termine degli interventi in dichiarazione di voto, poiché il senatore

Casson non ha fatto in tempo a completare i chiarimenti che mi stava dando per le vie brevi, e mi rimane un dubbio.

Il senatore Casson mi spiegava che l'iscrizione del senatore Verdini nel registro degli indagati dell'11 febbraio 2009 è del tribunale di Firenze, che è poi l'ufficio che stava compiendo le intercettazioni e che ha esaminato questi documenti ed infine li ha inviati al tribunale di Roma, il quale, lette le intercettazioni, ha poi iscritto nuovamente il senatore Verdini a luglio.

Ora, mi sorge un dubbio, che desidero esporvi affinché rimanga agli atti: se Firenze non aveva letto le intercettazioni – e l'11 febbraio il senatore Verdini era stato iscritto nel registro degli indagati – e ha mandato tutte le altre alla procura di Roma, la quale a luglio ha integrato l'iscrizione di febbraio con il contenuto delle suddette intercettazioni, ciò significa che queste ultime, sbobinate o meno – perché non credo sia stato possibile sbobinare 50.000 intercettazioni a partire dall'11 febbraio o comunque dal 10 marzo – sono state trasferite e lette a Roma in un brevissimo tempo, tale da permettere l'iscrizione nel registro degli indagati a luglio.

Confermo il dubbio: ma è possibile leggere 50.000 intercettazioni in un periodo così breve? Rimane l'incertezza sul fatto che, in un rimpallo tra Firenze e Roma, si sia trattato di un'elusione e che quindi non vi sia la possibilità di risolvere il dubbio al quale dovremo richiamarci, non con riferimento al contenuto delle indagini, ma di cui alla sentenza della Corte costituzionale. Trattandosi quindi di un'elusione, siamo nel giusto nel non accedere alla richiesta di utilizzo delle intercettazioni, in quanto sono state effettuate in contraddizione con il disposto di garanzia dell'articolo 68 della Costituzione. *(Applausi del senatore Liuzzi).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, procedo a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto è supportata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione a scrutinio segreto***

PRESIDENTE. Indico quindi la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di accogliere la domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche effettuate nei confronti del senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti.

Ricordo che i senatori favorevoli voteranno sì premendo il tasto verde, i senatori contrari voteranno no premendo il tasto rosso.

Coloro che intendano astenersi si esprimeranno di conseguenza premendo il tasto bianco. In ogni caso, la luce che si accenderà sui terminali e sul tabellone luminoso sarà per tutti di colore arancione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Non essendo concluso l'esame del disegno di legge «Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale» in Commissione, la discussione è rinviata alla seduta antimeridiana di domani.

### Sulla scomparsa di Aldo Braibanti

LO GIUDICE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (*PD*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per un breve ricordo di Aldo Braibanti, intellettuale mite, scomparso domenica scorsa, i cui funerali si sono tenuti ieri in forma privata a Piacenza. Aldo Braibanti è stato partigiano, filosofo, artista, ma soprattutto è diventato noto per essere stato vittima di una delle pagine più buie della storia dell'Italia repubblicana, processato e condannato, unico caso al mondo nel secolo, per il reato di plagio.

Aldo Braibanti era nato a Fiorenzuola d'Arda il 17 settembre 1922. Da lì si era trasferito a Firenze per studiare filosofia, ma nel 1940 era entrato in clandestinità per partecipare ai movimenti partigiani, prima con Giustizia e Libertà, poi con il Partito Comunista. Per due volte era stato arrestato: la prima volta insieme ad Ugo La Malfa, la seconda volta torturato dalla Banda Carità. Poeta, scrittore, autore teatrale e cineasta, un genio straordinario, secondo Carmelo Bene, che racconterà come il giovane Aldo gli avesse insegnato a leggere in versi.

A partire dal 1947 Braibanti aveva dato vita a Castell'Arquato ad una comunità di artisti e intellettuali, insieme a Sylvano Bussotti ed a Marco Bellocchio, con il quale partecipò alla fondazione dei «Quaderni Piacentini» prima di trasferirsi a Roma insieme al suo compagno. Ma quell'Italia non poteva tollerare una relazione omosessuale fra due persone maggiori vissuta alla luce del sole, così il padre di Giovanni, il compagno di Braibanti, lo denunciò per plagio; un reato inserito in età fascista nel nostro ordinamento e mai applicato prima né dopo, non presente in nessun codice penale del mondo. Così l'artista eclettico, l'ex partigiano e poi responsabile toscano dei Giovani comunisti divenne suo malgrado protagonista di uno dei processi più clamorosi del secolo. Accusato di essere un